

## Magnati e popolani nel contado fiorentino: dinamiche sociali e rapporti di potere nel Trecento

### 1. Studi e fonti

I rapporti tra magnati e popolani sono stati studiati per lungo tempo da diversi illustri storici (1). Quasi tutti, però, si sono limitati al periodo centrale, dal 1250 al 1330, e poi hanno lasciato cadere l'argomento come se il conflitto, una volta passato il suo apice, si fosse tranquillamente risolto nell'indifferenza delle parti e fosse scomparso da sé. Allo stesso modo la questione è sempre stata trattata come un problema prettamente, se non addirittura esclusivamente cittadino: il contado fu tralasciato come trascurabile, salvo recuperarlo brevemente dove compariva come elemento di potenziale disturbo nella politica cittadina.

Concordemente si ritiene che l'ultima concreta minaccia politica da parte dei magnati ci sia stata negli anni quaranta del Trecento, sullo sfondo della crisi politica ed economica del comune fiorentino e del breve interludio del Duca d'Atene. Solo pochi storici hanno spinto il loro sguardo oltre quel periodo per seguire il destino dei magnati (2), la cui storia non finisce lì, anche se si fa via via meno spettacolare fino

(1) Tra molti altri vorrei citare solo: G. SALVEMINI, *Magnati e Popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, 1899 (in appendice si trovano gli ordinamenti di giustizia del 1295), N. OTTOKAR, *Il comune di Firenze alla fine del Duecento*, Firenze, 1926; E. FIUMI, *Sui rapporti economici tra città e contado nell'età comunale*, in *Archivio storico italiano*, CXIV, 1956, pp. 18-68; S. RAVEGGI, M. TARASSI, D. MEDICI, P. PARENTI, *Ghibellini, guelfi e popolo grasso: i detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Duecento*, Firenze, 1978; M.B. BECKER, *A Study in political Failure: The Florentine Magnates (1280-1343)*, in *Medieval Studies*, XXVII (1965); C. LANSING, *The Florentine Magnates. Lineage and Faction in a medieval Commune*, Princeton, New Jersey, 1991.

(2) CH. KLAPISCH-ZUBER, *Ruptures de parenté et changements d'identité chez les magnats florentins du XIV siècle*, in *Annales E.S.C.*, 43, n. 5 (settembre - ottobre 1988), pp. 1205-40; G.A. BRUCKER, *Florentine Politics and Society 1343-1378*, Princeton, New Jersey, 1962.

a confondersi e dissolversi in altri schieramenti di parte. Non più un serio problema politico, almeno non nella forma originaria, essi restano un problema cronico di ordine pubblico, in quanto che i loro elementi più riottosi non cessano di occupare i tribunali cittadini e sollevano numerose lamentele nei loro confronti sia dalla città che, soprattutto, dal contado. In questo lavoro, dopo aver esaminato brevemente il concetto di «magnate», la magistratura principale preposta al loro controllo ed il periodo turbolento degli anni quaranta, esporrò più in dettaglio quale fosse l'atteggiamento popolare verso i magnati, soprattutto nel contado, così come appare dalle denunce anonime sporte contro di loro. Mentre la città sembra infatti avere sotto controllo l'attività eversiva dei magnati, l'arroganza ed il potere dei grandi trovano più spazio in un contado conquistato ed asservito, ma non ancora completamente penetrato dallo spirito cittadino e che si presenta via via più selvaggio e indomito man mano che ci si allontana dalle mura di Firenze e che ci si avvicina alle zone di frontiera.

Come fonte per la parte centrale del mio lavoro ho esaminato le denunce anonime sporte negli anni 1345 e 1346 dai popolari contro i magnati e consegnate alla benevola attenzione dell'esecutore degli ordinamenti di giustizia. Per il periodo prima del 1343 non abbiamo atti giudiziari e quindi nemmeno denunce anonime e la scelta di concentrarsi sugli anni 1345-46 dipende da ragioni contingenti (abbondanza del materiale rimasto e indenne dall'alluvione del 1966) e dall'interesse specifico che presentano per questa tematica gli anni quaranta, quando, dopo un periodo di stasi, il conflitto tra magnati e popolani si era riaperto bruscamente. Tre quarti delle 302 accuse anonime esaminate provengono dal contado. La maggior parte di esse sono scritte in volgare ed hanno inoltre il grande pregio di non essere state manipolate (cioè né riassunte né tradotte in latino) dai notai dei competenti tribunali. Si tratta quindi di una delle poche fonti giudiziarie medievali spontanee che ci siano rimaste (3). Attraverso l'esame di queste cedole vedremo non solo cosa i popolani del contado rimproveravano ai ma-

(3) Ho preso in esame tutte le tamburagioni imbucate nel 1345, più una ventina che furono perseguite nello stesso anno, ma imbucate nel 1344 o prima. Inoltre ho tenuto presente tutte le cedole imbucate nella seconda metà del 1346 e tutte quelle perseguite nella prima metà dello stesso anno (ca. 20). Laddove si presentavano motivi di particolare interesse sono state utilizzate anche alcune tamburagioni del 1347-48. Le due serie (1345, 1346) non sono quindi totalmente omogenee e per certe statistiche mi limiterò quindi ai dati più completi del 1345.

gnati e come si difendevano dalle loro vere o presunte aggressioni. Le denunce rivelano anche come il popolare vedeva se stesso e come gli appare il suo antagonista, e, anche se in modo indiretto, mostrano pure qualcosa della coscienza che aveva di sé e degli altri il magnate. Traceremo inoltre una carta dell'insofferenza popolare, indicando i luoghi del contado da cui provennero le cedole ed i nomi delle famiglie magnatizie accusate. In primo luogo però cerchiamo di definire brevemente chi erano i magnati.

## 2. *La categoria dei magnati*

La storiografia, che dalla metà del secolo scorso fino ad oggi si è occupata del conflitto tra magnati e popolani nel comune di Firenze, ha sempre avuto estrema difficoltà a definire chi esattamente fosse un magnate e si è infine polarizzata e contrapposta proprio su questa definizione. Non riprenderò qui le varie posizioni; chi fosse interessato veda il breve ma interessante riassunto del dibattito storiografico nel libro di Carol Lansing (4). Qualunque sia stata la categoria scelta per definire il magnate (politica, giuridica o economica), essa non soddisfa appieno. In realtà i criteri con cui a suo tempo, cioè alla fine del Duecento, vennero definiti i magnati erano già allora così poco chiari, da rendere impossibile la loro definizione senza un'annessa lista di persone e di famiglie che erano da considerarsi tali. Gli stessi contemporanei cioè non furono in grado di designare una categoria, e si limitarono ad elencare una serie di personalità e di persone loro collegate da legami di parentela e/o di consorte. I criteri richiesti teoricamente ad un magnate erano sostanzialmente tre: la «pubblica fama» di essere magnate, l'esser stato inserito nella lista delle persone che prestavano ogni anno giuramento e cauzione come magnati al Comune e l'aver avuto un *miles* nel proprio casato negli ultimi vent'anni (5). I primi due criteri, nonostante fossero tautologici, divennero i più importanti. La pubblica fama, il comportamento e la reputazione di violenza, la vera o presunta eccessiva potenza al servizio del proprio lignaggio e non del partito borghese che si identificava nel comune, giustificavano da soli l'iscrizione nelle liste. La categoria legale dei magnati fu creata dal popolo

(4) C. LANSING, *The Florentine Magnates*, cit., pp. 17-20.

(5) *Ibidem*, p. 147.

in funzione dei propri interessi politici: questo appare chiaramente non solo dai nomi che figurano nelle liste e dalle restrizioni a cui furono sottoposti i segnati, ma anche dai tempi e dai modi in cui si allentarono le restrizioni e si cancellarono successivamente una serie di nomi (6). È la gestione stessa delle liste, oltre ai criteri coi quali furono create, che rivela il loro carattere politico. Non tanto la nobiltà quindi segnava il magnate, quanto la pubblica fama della vera o presunta pericolosità sociale sua e della sua schiatta al tempo della compilazione e dei successivi rimaneggiamenti della lista (7). Queste liste erano la difesa (o l'attacco?) giuridico contro i magnati, dopo che i popolani si erano organizzati militarmente (società dei pedoni, gonfaloniere di giustizia), giuridicamente (capitano del popolo) e politicamente (governo delle arti).

Cosa comportava l'iscrizione nelle liste magnatizie? Anzitutto l'obbligo di giurare sul rispetto di una serie interminabile di condizioni, tra cui quelle di obbedire alle leggi e non cospirare contro il governo, di non aiutare i nemici del comune, di non ospitare criminali e di non portare armi. Assieme a questo giuramento essi dovevano prestare una cauzione e portare dei fideiussori che garantivano per loro. Se si fossero resi colpevoli agli occhi della legge e se si fossero resi irreperibili per sottrarsi alla condanna, il comune si sarebbe rifatto sui beni dei loro fideiussori e dei loro parenti. La somma che andava pagata ogni anno, oltre alla cauzione di base di 2000 lire, variava da lire 5 a lire 25 per persona, il che poteva comportare una discreta somma per il capo di una famiglia numerosa (8). I magnati subivano inoltre una forte limitazione dei loro diritti politici. Infatti non potevano essere eletti a consoli delle arti e quindi non potevano accedere alla maggiore carica del comune, il priorato. Erano esclusi dai posti più influenti e redditizi che l'amministrazione del comune poteva offrire, ma erano ancora ritenuti

(6) Sono debitrice in questo capitolo soprattutto ai lavori di C. KLAPISCH-ZUBER, *Ruptures de parenté*, cit., in particolare p. 1208; C. LANSING, *The Florentine Magnates*, cit., in partic. a p. 210; G.A. BRUCKER, *Florentine Politics*, cit., in partic. a p. 29, le idee dei quali ho largamente ripreso e fatte mie.

(7) Francesco Bonaini pubblicò gli ordinamenti di giustizia del 1293 nell'*Archivio storico italiano*, n.s., tomo I, parte I, Firenze, 1855, pp. 3-93. Nella sua introduzione egli esamina anche le varie compilazioni e le successive modifiche degli ordinamenti. I cambiamenti principali sarebbero intervenuti negli anni 1293, 1295, 1324, 1344, 1378, 1415.

(8) AdP n. 21 «liber satisfactionum magnatum», 22 novembre 1343 - 30 gennaio 1344. Il testo del giuramento preteso dai magnati è molto lungo e si trova anche in *Statuti della repubblica fiorentina*, a cura di R. Caggese: *Statuto del Podestà del 1325*, Firenze, 1921, libro IV, rubr. 15, «De securitatibus prestandis a magnatibus civitatis Florentie», pp. 311-323 assieme a una lista di famiglie magnatizie.



indispensabili nel campo diplomatico e militare e continueranno ad occupare posti di responsabilità giudiziaria o militare nei comuni soggetti a Firenze e nelle fortezze del contado (9). Oltre a render loro impossibile l'accesso alle più alte cariche politiche, per cercar di frenare la loro turbolenza e le loro continue infrazioni dell'ordine pubblico, li si sottomise agli ordinamenti di giustizia: una serie di leggi eccezionali, che sostituiscono la legislazione ordinaria prevedendo pene più severe di quelle fissate negli statuti, riducendo il numero dei testimoni necessari per una condanna e reinserendo il principio germanico della solidarietà dei parenti di un malfattore, principio abbandonato da tempo dal diritto statutario (10). Secondo il Villani, nel 1295 la disposizione degli ordinamenti di giustizia che dava più fastidio ai magnati era proprio quella che diceva che «l'uno consorte sia tenuto per l'altro, e che la prova della piovica fama fosse per due testimoni» (11). In realtà, almeno nel periodo da noi esaminato, il numero dei magnati che vengono accusati nelle denunce anonime è una parte trascurabile di quelle 1500 persone tra i 15 ed i 70 anni che nel 1338, secondo il Villani, giuravano ogni anno fedeltà a Firenze e che nella stragrande maggioranza non turbavano la vita del comune (12). E l'espressione seguente, trovata in una delle denunce anonime, esprime sicuramente lo stato d'animo di più di un lignaggio, continuamente chiamato in causa nella sua totalità dal comportamento delle sue frange più riottose: «ma po-

(9) «The least attractive offices were those in the contado and district of Florence: the posts of vicar and castellan in outlying areas. Citizens drawn by lot for these posts frequently sought to excuse themselves, although the regulations limited this prerogative» (...) ed in nota: «It became necessary to permit magnates and lower guildsmen to take contado posts which had previously been reserved for upper guildsmen. See the provisions permitting magnates to hold all military and administrative posts in the contado; Provisioni n. 41, c. 137v, 3 febbraio 1355; Provisioni n. 42, c. 33r, 10 aprile 1355» in G.A. BRUCKER, *Florentine Politics*, cit., p. 79.

(10) Gli ordinamenti di giustizia [d'ora in avanti *OdG*] del 1295 aumentano da due a tre il numero dei testimoni di pubblica fama necessari per condannare un magnate. Inoltre stabiliscono che, per cadere sotto gli ordinamenti, il reato debba esser stato commesso premeditadamente. *OdG* 1295, art. VI, «De penis impositis et ordinatis contra magnates offendentes populares», in G. SALVEMINI, *Magnati e popolani*, cit., p. 397. «En pouvant définir à son gré l'aire de parenté où il frapperait solidairement les magnats de peines judiciaires, le popolo détient une arme redoutable pour mieux contrôler leurs écarts de conduite. De fait, nous observons que les limites de la coresponsabilité chez les magnats varient plusieurs fois avant 1360». C. KLAPISCH-ZUBER, *Ruptures de parenté*, cit., p. 1210.

(11) G. VILLANI, *Nuova cronica*, a cura di Giuseppe Porta, Parma, 1991, vol. II, p. 29 (libro IX, cap. 12, 1295).

(12) G. VILLANI, *Nuova cronica*, cit., vol. II, p. 197 (libro XII, cap. 94, 1338).

netegli le mani addosso et averite el maggiore honore che mai avesse niuno rectore de Fiorençe et se voi l'avete nelle mani vostre io ve dico che i suoi fratielgli et consorti lo faranno morire per le sconce cose ch'elli à facte et fa tucto dî a llozo et ad altruy» (13).

I magnati non si presentano come un gruppo compatto e monolitico: vi sono grandi differenze nelle condizioni economiche delle varie famiglie ed anche all'interno dei vari rami dei lignaggi. Inoltre anche loro si sono scissi politicamente a suo tempo in guelfi e ghibellini, in bianchi e neri, fatto che ha ulteriormente accresciuto le naturali tensioni in parentadi così ramificati e talora distanti. I conflitti con il comune, gli esili e le lotte interne hanno fatto il resto. Dei 72 lignaggi urbani dichiarati magnatizi prima del Trecento, restano solo 35 nomi intorno al 1345 (14). Lentamente si insinuano crepe in entrambi i fronti: nel corso del Trecento un nutrito gruppo di magnati vuole farsi popolare ed una parte almeno della borghesia *grassa* è decisa a venir loro incontro e ad approfittare di questo cedimento per inserire i primi cunei che, si spera, spaccheranno la temuta solidarietà dei lignaggi. Nel 1349 i popolani permettono a un gruppo di famiglie magnatizie che ne fanno richiesta, di staccarsi dal loro lignaggio: resteranno però magnati e l'unico vantaggio che avranno sarà quello di non essere più penalmente responsabili per i loro ex parenti (15). In cambio si chiede loro di rinunciare al loro passato, alla loro storia: dovranno assumere un nuovo nome e nuove insegne araldiche ed il loro albero genealogico sarà tagliato all'altezza del padre o del nonno della nuova famiglia. Rinasceranno come *homines novi*, con tutto quello che un siffatto taglio comporta in un'età orgogliosa come poche del proprio lungo passato familiare.

In totale, dal 1349 al 1393, vi furono 113 cambiamenti di nomi e 110 mutazioni di insegne araldiche (16), nonostante che, soprattutto all'inizio, i popolani non sempre riuscissero ad astenersi dall'esercitare la loro vendetta, imponendo nomi che ridicolizzavano i magnati «penitenti» (17). Questi ultimi dal canto loro esercitarono una sorta di resi-

(13) *AdE* n. 51, c. 41r, primo semestre 1346.

(14) C. KLAPISCH-ZUBER, *Ruptures de parenté*, cit., p. 1208; nel gennaio 1344 sodano 39 famiglie magnatizie di città e di contado.

(15) C. KLAPISCH-ZUBER, *Ruptures de parenté*, cit., p. 1212.

(16) C. KLAPISCH-ZUBER, *Ruptures de parenté*, cit., p. 1217.

(17) Famoso il caso di un ramo della famiglia degli Squarcialupi a cui si volle imporre il nome di Squarciavolpi; C. KLAPISCH-ZUBER, *Ruptures de parenté*, cit., p. 1219.

stenza passiva: appena furono in grado di designare da sé il nuovo nome (1361) si allontanarono dal patronimico imposto dai popolari e cercarono un nome più legato alle loro terre o che in qualche modo ricordasse il loro nome anteriore. Come ha dimostrato Michel Pastoureau (18) la resistenza non si rivela solo nella scelta del nome, ma anche in quella delle nuove insegne araldiche. Un lignaggio non cambia volontariamente l'insegna araldica: essa è, come il nome, lo specchio della storia e della forza del gruppo familiare. Costretti dai popolari, solo nel 21% dei casi il cambio dell'arme è completo. La maggior parte delle famiglie cerca di mantenere nel nuovo scudo qualcosa che faccia da legame con il passato: la partizione, il colore e, più di rado, la figura. I cambiamenti sono formali e solo un occhio attento alle regole dell'araldica coglie l'allusione (19).

Considerato sul lungo periodo, il tentativo dei popolani di spezzare la solidarietà di lignaggio e di battezzare gli scissionisti con nomi nuovi, non fu un gran successo. Solo un 30% dei nuovi nomi assegnati nel periodo 1349-1393 sopravviveranno fino al catasto del 1427: molti magnati sono ritornati ai loro vecchi nomi, qualcuno addirittura è ritornato in seno al vecchio gruppo familiare. Nel 1434, sotto Cosimo il Vecchio, 231 magnati appartenenti a 25 lignaggi differenti saranno fatti popolari e potranno conservare tanto il nome che le loro insegne araldiche, e a poco a poco nel corso della seconda metà del Quattrocento lo statuto di magnate cadrà in desuetudine; ciò nonostante resterà in vigore e servirà ancora allo stesso Cosimo per colpire alcuni dei suoi nemici politici. Solo nel 1623 verranno abolite le ultime disposizioni discriminatorie nei loro confronti (20).

### 3. *Gli anni quaranta: il tormentato preludio alla peste nera*

Giovanni Villani, in un celebre capitolo della sua cronaca, misura nel 1338 la grandezza di Firenze esprimendo in un'impressionante serie di cifre la potenza economica e demografica della sua città. Si trattava

(18) MICHEL PASTOUREAU, *Stratégies héraldiques et changements d'armoiries chez les magnats florentins du XIVe siècle*, in *Annales ESC*, settembre-ottobre 1988, n. 5, pp. 1241-1256.

(19) M. PASTOUREAU, *Stratégies héraldiques*, cit., p. 1248.

(20) C. KLAPISCH-ZUBER, *Ruptures de parenté*, cit., p. 1211, p. 1212 e nota 36 e p. 1218.

di una retrospettiva sulla fine di un'epoca di grande espansione. Gli anni quaranta per contro si aprono con una carestia e si chiuderanno con la strage provocata dalla peste nera. È una decade segnata dalla bancarotta del Comune e delle maggiori compagnie bancarie e mercantili fiorentine, seguita da una tenace depressione dell'attività produttiva. Sul fronte politico, agli insuccessi militari e di politica estera si alterneranno vari rivolgimenti all'interno della città, nonché l'ennesima sconfitta del partito dei magnati.

La congiuntura economica aveva già cominciato lentamente a deteriorarsi negli anni trenta ed i profitti delle grandi compagnie bancarie e mercantili erano già in calo quando, nel settembre del 1340, dopo l'armistizio di Espiechin, apparve chiaro che re Edoardo II d'Inghilterra non sarebbe stato in grado di restituire ai banchieri fiorentini le enormi somme di denaro con le quali essi gli avevano finanziato la guerra contro la Francia. Particolarmente coinvolti nella bancarotta inglese erano il banco dei Bardi e quello dei Peruzzi, il primo con un credito stimato tra i 600 ed i 900 mila fiorini d'oro (21). Parallelamente anche le finanze del comune fiorentino navigavano in cattive acque: responsabile del dissesto fu l'azione congiunta delle spese di una serie di guerre (contro gli Scaligeri nel 1336-38 e la successiva guerra di Lucca nel 1341-43) e la contemporanea riduzione del gettito delle imposte a causa della congiuntura economica. Il Comune cercò di correre ai ripari e, nel 1345, dichiarò negoziabili i titoli di debito pubblico che fino ad allora non erano stati trasferibili, fissando nel contempo l'interesse al 5% annuo su questi debiti, dichiarati per il momento non esigibili (22). La sfiducia del pubblico ed il basso interesse fecero crollare il corso dei titoli. Il danno, comparabile secondo Cipolla a un moderno crollo in borsa, colpì vasti strati della popolazione ed in particolare le grandi compagnie bancarie e mercantili che avevano investito somme considerevoli nelle *prestanze* del Comune. Inoltre la notizia delle difficoltà economiche delle compagnie fiorentine che avevano finanziato il re d'Inghilterra si era sparsa tra gli investitori e quando si diffusero voci di un possibile passaggio di Firenze al campo ghibellino con conseguente minaccia di congelamento dei propri fondi, i grandi del regno di Napoli e dello stato della Chiesa prelevarono i loro capitali depositati mettendo

(21) C.M. CIPOLLA, *Il fiorino e il quattrino. La politica monetaria a Firenze nel 1300*, Bologna, 1982, p. 13.

(22) C.M. CIPOLLA, *Il fiorino*, cit., pp. 11-12.

in gravi difficoltà i banchieri fiorentini. «Il triplice colpo della bancarotta inglese, dei prelievi napoletani e del crollo dei titoli del debito pubblico in Firenze furono più di quello che il sistema bancario fiorentino potesse sopportare» (23).

Nel 1343 fallirono i Peruzzi e tre anni dopo, nel 1346, fallì il banco dei Bardi: entrambi trascinaron con sé una miriade di altre compagnie e di privati (24). La crisi ebbe pesanti ripercussioni anche nel settore manifatturiero (mancanza di capitale) e la necessità pressante di procurarsi denaro liquido fece crollare i prezzi delle proprietà immobiliari tanto in città che nel contado (25). Già nel novembre 1340, pochi mesi dopo la sconfitta del re d'Inghilterra, venne sventato a Firenze un tentativo di colpo di stato da parte dei Bardi con la complicità dei Frescobaldi, dei Rossi e di parecchi magnati del contado. Il tentativo, che venne vanificato sia dal tradimento che dalla decisa reazione popolare, sarà stato ispirato, oltre che dalla politica contingente del comune, anche dal desiderio di correre ai ripari e di salvare il proprio patrimonio dalla rovina mediante appropriate manovre politiche, prima che si spargessero voci circa l'insolubilità della compagnia.

Intanto l'esito infelice della guerra di Lucca portò alla designazione, nel giugno 1342, di Gualtieri di Brienne, duca d'Atene, quale capitano e conservatore del popolo di Firenze. Istigato da magnati (Bardi, Rossi, Frescobaldi, Cavalcanti, Buondelmonti, Cavicciuli, Donati, Gianfigliuzzi e Tornaquinci) e popolani grassi (Peruzzi, Acciaiuoli, Baroncelli, Antellesi) gli uni e gli altri interessati sia a partecipare al potere che a tutelare i propri interessi economici messi in pericolo dalla crisi, e sostenuto dal popolo minuto scontento della politica del gruppo dirigente, il duca si fece nominare, nel settembre del 1342, signore a vita della città (26). Tra i provvedimenti che prese, abolì gli ordinamenti di giustizia che vennero ripristinati solo dopo la sua cacciata. Nel breve tempo che rimase al potere riuscì a scontentare tutti i suoi alleati e ad unire i suoi nemici, che lo cacciarono con un'insurrezione popolare nel luglio 1343. L'alleanza tra popolari e magnati, che aveva permesso

(23) C.M. CIPOLLA, *Il fiorino*, cit., p. 16.

(24) I nomi di altri falliti sono: Acciaiuoli, Bonaccorsi, Cocchi, Antellesi, Corsini, da Uzzano, Perendoli. C.M. CIPOLLA, *Il fiorino*, cit., p. 16.

(25) «In altre parole i prezzi della proprietà immobiliare cittadina crollarono al cinquanta per cento del loro valore e quelli della proprietà nel contado si ridussero di un terzo». C.M. CIPOLLA, *Il fiorino*, cit., pp. 21-22.

(26) G. VILLANI, *Nuova cronica*, cit., pp. 291-300 (libro XIII, cap. 1-3).

di levare di mezzo il Duca e che aveva condotto a un governo misto formato da borghesi «grassi» e grandi, ebbe però breve durata. La media e piccola borghesia spingeva per una rottura della tregua e preferì muovere guerra aperta ai magnati, giudicando più utile la loro disfatta del dover dividere il potere con loro. Pertanto, senza che i magnati avessero annunciato ostilità, i «falchi» del partito popolare sollevarono parte del popolo ed ottennero che, su pressione della folla che con loro assediava il palazzo dei priori, quelli tra questi ultimi che fossero magnati venissero costretti in maniera umiliante a lasciare la carica. Magnati e popolani si armarono e questi ultimi per prevenire il temuto congiungersi dei loro avversari con i consorti del contado, il 24 settembre 1343 assediaron ed espugnarono le case delle principali famiglie magnatizie, di cui solo quelle d'Oltrarno (Bardi, Rossi, Frescobaldi, Mannelli e Nerli) opposero una seria resistenza: le loro case furono saccheggiate ed incendiate. Furono ripristinati gli ordinamenti di giustizia, ma furono anche riviste le liste dei magnati e circa 500 persone vennero fatte popolarie anche se gradatamente e con un periodo di prova di buona condotta di 15 anni, pena il ritornare per sempre nelle liste dei magnati (27).

I duri colpi economici e politici, che avevano dovuto incassare, non avevano colpito tutte le famiglie magnatizie allo stesso modo. Mentre i Bardi, la cui compagnia era fallita nel 1346 e che erano stati il bersaglio principale dell'ira popolare si ripresero (28) e rimasero tra le famiglie più ricche di Firenze dopo il 1350, altre consorterie declinarono e si smembrarono cercando di farsi popolari. Secondo le ricerche di G.A. Brucker il ritiro dagli affari dopo il 1348 fu più pronunciato tra le famiglie magnatizie che non tra quelle popolari. Esaminando i libri delle arti tra il 1343 ed il 1378 egli nota un brusco calo delle immatricolazioni di magnati rispetto alla prima metà del secolo (29). Il momento doveva sembrare quindi propizio ai popolani per saldare veri o presunti torti o per cercare di ricavare dei vantaggi dalla posizione di debolezza

(27) G. VILLANI, *Nuova cronica*, cit. (libro XIII, capp. 17-23) ed in particolare cap. 23, pp. 360-363.

(28) «Les Bardi, le plus puissant en nombre et en richesse des lignages de la ville, ont eu jusqu'à leur faillite en 1346 une place centrale dans les mouvements de capitaux européens; après 1350, ils composent encore le groupe de contribuables le plus fortement imposé de la ville de Florence, si l'on en croit l'estimo de 1352». C. KLAPISCH-ZUBER, *Ruptures de parenté*, cit., p. 1207.

(29) G.A. BRUCKER, *Florentine Politics*, cit., p. 25.

dei magnati, tanto più che anche la loro condizione economica aveva sofferto per la crisi.

#### 4. *L'esecutore degli ordinamenti di giustizia e le tamburagioni contro i magnati*

Una volta alla settimana, generalmente di venerdì, alla presenza dell'esecutore, di un suo giudice e di un notaio, ed assieme al capitano del popolo con un proprio notaio, viene aperta la cassetta delle denunce anonime posta nel cortile interno del palazzo dell'esecutore. Ognuno dei due notai le trascrive in un apposito libro per la propria magistratura. Questa procedura (30), fissata negli statuti del capitano del popolo del 1322, è confermata nella pratica dagli atti giudiziari del 1345-46. Un primo accenno alla possibilità di accusare anonimamente i magnati immettendo cedole in una cassetta di legno detta «tamburo» si ha già negli ordinamenti di giustizia del 1293: allora i tamburi erano due, uno sotto la loggia del palazzo del podestà, l'altro nel palazzo del capitano del popolo (31). A partire dal 1307, quando fu istituita la carica di esecutore degli ordinamenti di giustizia, le competenze contro i magnati che nel 1293 erano state suddivise tra capitano, podestà e gonfaloniere di giustizia, passano in gran parte all'esecutore e comunque si ripartiscono diversamente. Mentre prima la competenza dell'una o dell'altra magistratura dipendeva dal tipo di reato, ora la divisione degli incarichi segue una logica diversa. Il vaglio delle denunce, l'iniziativa

(30) *Statuti della repubblica fiorentina*, a cura di R. Caggese: *Statuto del capitano del popolo del 1322*, Firenze, 1911, libro V, rubr. 69, «Quod Executor inquirat de maleficiis que committuntur per magnates», pp. 265-268, dove sono descritte anche le competenze dell'esecutore. La magistratura dell'esecutore degli ordinamenti di giustizia creata nel 1307 verrà soppressa nel 1435. Fino a noi sono arrivati solo i libri delle tamburagioni del capitano del popolo. Dell'esecutore si hanno solo le cedole che furono oggetto di inchieste.

(31) «Et fiant duo tambura, quorum unum stet in palatio domini Potestatis, sub loggia noviter facta; et aliud tamburum, in palatio domini Defensoris, in loco [p. 57] publico et aperto: in quibus tamburis sit licitum cuilibet mittere cedulam continentem illos tales qui fecerunt contra predicta vel aliquod predictorum in presenti ordinamento contencorum. Et dominus Potestas et Defensor, et quilibet eorum, contra tales magnates dantes et recipientes, sive dari et recipi facientes, habeant liberum arbitrium investigandi et inquirendi predicta, et puniendi contra facientes ut dictum est. Et si alie cedule de aliis factis in dictis tamburis mitterentur, pro nichilo habeantur». F. BONAINI, *Gli ordinamenti di giustizia*, cit., rubr. 9, «De accapto non faciendo per aliquem magnatem condempnatum», pp. 57-58. La stessa rubrica è ripresa negli *OdG* alle pp. 405-406, rubr. 16.



e la prima inchiesta su quelle scelte dal tamburo spettano all'esecutore. A inchiesta conclusa, se le prove bastano per una condanna, tutto l'incartamento processuale passa al podestà che pronuncia la sentenza ed impone la pena del caso. Ma anche qui la definizione e la separazione delle competenze non è chiara: ci sono delle eccezioni. Alcuni casi vengono giudicati interamente dall'esecutore, senza passare al podestà. Il capitano del popolo inoltre, senza specificare negli atti il perché, avoca a sé dei casi già giudicati e riprende l'inchiesta dall'inizio, giungendo nella sua sentenza a conclusioni diverse dal primo giudice. Il tutto sembrerebbe un processo d'appello, possibilità questa però espressamente negata tanto dalla procedura criminale ordinaria che dagli ordinamenti di giustizia (32).

I criteri formali richiesti alla tamburagione sono semplici e la maggior parte delle cedole vi si conformano. Deve essere specificato il nome del magnate accusato e della sua famiglia, il reato di cui lo si accusa, l'anno ed il luogo in cui avvenne il misfatto. Inoltre devono venir menzionati dei testimoni *de visu* oppure *de fama*. La denuncia può essere scritta sia in latino che in volgare. Ecco la tamburagione più breve che ho trovato: essa è pure un esempio di come anche scrivere una denuncia anonima possa a volte essere un'impresa ardua per chi non è abituato alla penna. «Sichome Simone di Baldo de' Tosighi tolse il suo a Cito Bonacorsi da Travaglia del popolo de Santa Maria et anche me menaccia dela persona, però mendicho a voi che mi faciate ragione, però che lla villa n'ae paura, si ch'io mi vi racomando per l'amore de dio» (33). Nonostante la relativa libertà nel formulare il testo, una serie di denunce viene giudicata non valida e dove ciò risulta chiaro già da una prima lettura, esse vengono scartate senza venir prese in considerazione. Quantitativamente parlando le tamburagioni così eliminate corrispondono al 10% delle denunce imbucate nel biennio 1345-46. Il motivo più frequente di nullità è che l'accusato non è magnate, ma popolare, oppure che la vittima non è soggetta alla giurisdizione di Firenze. Altri casi non vengono perseguiti dall'esecutore, perché il reato fu commesso al tempo del dominio del duca d'Atene, quando gli ordinamenti di giustizia non erano in vigore (34). Quasi la metà

(32) *Statuto del Podestà*, cit., libro I, rubr. 7, p. 26. *OdG* 1295, rubr. 26 «Quod contra processum et sententias qui et que fient auctoritate predictorum ordinamentorum non possit appellari nec de nullitate opponi», p. 413.

(33) *AdC* n. 24, c. 3r, primo semestre 1345.

(34) Il Duca d'Atene fu in carica dal 7 settembre 1342 fino al 25 ottobre 1343.

delle denunce scartate accusa funzionari deputati da Firenze nel contado di aver abusato del loro potere o di aver ottenuto il loro posto illegalmente. Accuse di questo tipo normalmente vanno presentate al magistrato incaricato di sindacare gli «ufficiali» del contado, ma negli ordinamenti di giustizia c'è effettivamente una rubrica contro la «baratteria» nei pubblici uffici, articolo però molto vago e che non specifica la pena prevista (35).

Tre quarti delle tamburagioni, come già detto, provengono dal contado. Per quanto riguarda la lingua usata, la maggior parte delle persone, soprattutto in città, si serve del volgare. Le cedole scritte in latino provengono soprattutto dalla campagna: probabilmente sono state scritte da terzi (preti o notai). Forse agli occhi della vittima poco abituata ad avere a che fare con l'amministrazione comunale, compilarla nella lingua del potere giudiziario, aggiungeva maggior potenza alla denuncia (36). Essendo anonima, in genere non se ne conosce l'autore: talvolta è la vittima stessa, altre volte un parente o amico (37). Gli ordinamenti di giustizia obbligavano il popolare offeso a denunciare il magnate responsabile (38), ma la tamburagione presentava anche alcuni vantaggi rispetto alla normale denuncia davanti a un tribunale. Non

---

L'8 settembre furono aboliti gli ordinamenti di giustizia. Vennero ripristinati il 25 ottobre 1343 con le seguenti varianti: «Prima dove diceva l'Ordine della giustizia che dove il malfattore di' grandi facesse 'omicidio contro la persona d'alcuno popolare, oltre alla sua pena, tutta la casa e schiatta pagasse al Comune libbre tremila, si corresse che non toccasse, se non a' suoi propinqui, infino terzo grado per diritta linea; e dove mancasse il terzo grado, toccasse al quarto, con patto dove e quando rendessero preso il malfattore, o l'uccidessero, riavessero dal Comune le libbre tremila ch'avessero pagate. Tutti gli altri ordini della giustizia rimasono i. llozo primo stato». In G. VILLANI, *Nuova cronica*, cit., p. 361 (libro XIII, cap. 23). La possibilità di «tamburare» i magnati fu abolita dal 1355 al 1360. Cfr. G.A. BRUCKER, *Florentine politics*, cit., nota a p. 200. Il tamburo venne di nuovo sospeso per 5 anni a partire dal 27 ottobre 1393, cfr. C. KLAPISCH-ZUBER, *Ruptures de parenté*, cit., p. 1234, nota 31.

(35) *OdG* 1295, rubr. 24 «Quod illi qui condepnabuntur pro baratteria quam committerent contra comune Florentie de cetero non possint habere officium a comuni», p. 412.

(36) Il 60% del totale delle tamburagioni pervenuteci sono scritte in volgare. Nel contado il numero di tamburagioni scritte in latino è leggermente superiore (di ca. il 10%) che non in città.

(37) Tamburagioni scritte da parenti della vittima: *AdE* n. 51, c. 51r, 18 aprile 1346; *AdE* n. 51, c. 48r, 11 aprile 1346. Denuncia tramite tamburagione non anonima: *AdC* n. 24, c. 3v (primo semestre 1345).

(38) *OdG* 1295, rubr. 12 «De pena popularis per magnatem offensi vel iniuriati non denuntiantis iniuriam vel offensam», pp. 403-404. Gli ordinamenti prevedono anche dei «sindici» che dovevano sostenere la vittima popolare che sporgeva denuncia: rubr. 59, p. 430. Negli atti giudiziari del 1345-46 però non ho trovato traccia del loro operato.

doversi esporre come accusatore davanti al magnate era solo una delle agevolazioni; un'altra era che in caso di assoluzione del magnate all'accusatore anonimo non si potevano accollare le spese giudiziarie. Tra gli svantaggi c'era che il processo per tamburagione, per il fatto di implicare due magistrature diverse, era più lento: si concludeva però comunque entro 1-2 mesi (39). Ma soprattutto non era per niente certo che la cedola imbucata venisse poi anche perseguita. Infatti la prima cosa che salta agli occhi esaminando il lavoro dell'esecutore è che la maggior parte delle cedole vengono messe da parte senza che si entri nel merito dell'accusa, anche se sono rispettati tutti i criteri formali richiesti e se la denuncia, a prima vista, appare credibile. Nel 1345 vengono condotte inchieste su 40 tamburagioni, 19 delle quali furono imbucate nello stesso anno e 21 nel 1344 o prima. In altre parole, su 178 denunce anonime pervenute nel 1345, solo 40 vengono approfondite mediante un'inchiesta e l'esame dei testimoni. In media nel 1345 si perseguì quindi 1 tamburagione su 4, ciò significa teoricamente 1 tamburagione ogni 8 giorni. Se l'esecutore avesse voluto condurre un'inchiesta su tutte le tamburagioni pervenutegli, avrebbe avuto a disposizione, lavorando ipotetici 300 giorni all'anno, solo un giorno e mezzo per ogni caso, dalla citazione dei testimoni alla lettura della sentenza da parte del podestà. Ma l'esecutore aveva anche numerosi altri compiti: oltre ad indagare sui reati commessi dai funzionari del comune ed a sindacare gli stessi alla fine del loro incarico in città o nel contado, era suo compito la sorveglianza sul carcere comunale e la punizione dei reati ivi commessi, nonché far rispettare le leggi suntuarie (40). Da ciò si vede quindi come il basso numero di tamburagioni perseguite rispetto a quelle imbucate non sia dovuto a cattiva volontà politica o ad indulgenza nei riguardi dei magnati, ma ad un'obiettiva mancanza di tempo: le tamburagioni sommergono letteralmente l'ufficio dell'esecutore.

(39) I tempi dei processi criminali erano brevi e fissati dagli statuti. Se durante il processo non si levavano accuse di falsa testimonianza, il processo criminale doveva concludersi entro 30 giorni, termine che di regola veniva rispettato. *Statuto del podestà*, cit., libro III, rubr. 2 «De officio trium iudicum maleficiorum», p. 181. Sulla procedura processuale ordinaria vedi anche C. CADUFF, *Un errore giudiziario nella Firenze di metà Trecento*, in *Quaderni medievali*, n. 28, dicembre 1989, pp. 97-117.

(40) L'esecutore in carica nel primo semestre 1346 ha a sua disposizione: 1 giudice, 1 «sotius et miles» (il capo delle guardie), 3 notai, 6 donzelli e 24 sbirri; anche il suo personale era dunque limitato. *AdE* n. 56 (sentenze), inserto non numerato in fondo alla filza, sindacato dell'esecutore, s.d., 1346.

Tra tante denunce non mancavano quelle infondate, calunniose, false. I giudici se ne rendono ben conto: se l'esecutore sospetta fin dall'inizio che una denuncia possa essere «calunniosa», egli può consultarsi col capitano del popolo e col podestà se aprire un'inchiesta o meno (41). Se la denuncia invece appariva fondata, l'esecutore esaminava i testimoni e la vittima (o i parenti più stretti se la vittima era morta): se il numero e la qualità dei testimoni era sufficiente per una condanna, il caso passava al podestà che pronunciava la sentenza. È difficile dire quanti testimoni e di che tipo fossero necessari per una condanna. Gli ordinamenti di giustizia del 1295 richiedono almeno 3 testimoni *de fama* ed il giuramento della vittima (o del congiunto più prossimo, se la vittima è morta) nel caso di reati contro la persona. Nel caso di reati contro la proprietà (molestie, vandalismo, occupazione di terre, furto) si richiede il giuramento del molestato e solo 2 testimoni *de fama*. Non si parla mai di testimoni oculari e del loro numero. Nella pratica del 1345, da un mini-campione di 21 inchieste di cui abbiamo le testimonianze e talvolta anche le sentenze, risulta che solo nella metà dei casi i testimoni erano sufficienti, in numero e qualità, perché il podestà potesse pronunciare la sentenza. In questi casi il numero minimo di testimoni per una condanna è stato di 2 testi *de visu* oppure di 6 testi *de fama*. Quindi, a dispetto degli ordinamenti di giustizia, i giudici si rendono perfettamente conto della delicatezza di una condanna basata solo su testi *de fama* (42).

(41) Rifiuto di tamburagione calunniosa: *AdE* n. 33, c. 2r-3v, 22 maggio 1345. Si fa ricorso al Consiglio del Popolo sulla domanda se proseguire o meno in una tamburagione sospetta di essere calunniosa: *Provisioni* (Duplicati) n. 7, c. 72r, 24 luglio 1347. Consultazione tra capitano, podestà ed esecutore se procedere o meno in una tamburagione; la consultazione ha luogo nel palazzo del podestà: *AdC* n. 38, c. 49v, 17 luglio 1346.

(42) *OdG* 1295, rubr. 6 «De penis impositis et ordinatis contra magnates offendentes populares», p. 397 (3 testi per reati contro la persona); rubr. 9 «De penis magnatum inferentium violentiam turbationem vel iniuriam in domibus terris vel possessionibus popularium», p. 401 (2 testi per reati contro la proprietà). Sono ritenuti sufficienti due testimoni oculari in *AdE* n. 51, c. 33r, 8 marzo 1346; 6 testi «de fama» in *AdP* n. 127, c. 341r, 20 luglio 1345 (sentenze); *AdE* n. 33, c. 16r, 19 giugno 1345 (testi); *AdC* n. 24, c. 38v, 3 giugno 1345 (tamburagione). Non ho trovato condanne in base a soli due o tre testi *de fama* come previsto dagli *OdG*. È difficile stabilire esattamente quale numero di testimoni fosse ritenuto sufficiente per una condanna nella prassi ordinaria. Secondo Piero Fioresi «due testimoni *de visu* e superiori a ogni eccezione, che deponessero sulla verità del delitto, senza che nessuna circostanza contraria infirmasse le loro parole, costituivano prova piena»; *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano, 1954, vol. 2, p. 38. Alberto Gandino sostiene che nelle cause criminali la prova per fama «per eam solam non poterit quis diffinitive damnari, quia ex suspitionibus nemo est diffinitive damnandus», in

La maggior parte delle tamburagioni si riferiscono a fatti accaduti nello stesso anno o nell'anno precedente. Vi sono però alcune denunce che risalgono anche molto indietro nel tempo e che riguardano gli anni venti e trenta. Chi denuncia si rende conto che molte tamburagioni non vengono perseguite e cerca strategie adatte per assicurare il successo della propria cedola. La stessa denuncia viene allora imbucata più volte e molte sono provviste di suppliche, adulazioni o rimostanze all'esecutore. Eccone alcuni esempi. «Dinançi ad voy messer l'osecutore digl'ordinamenti dela giustitia de populo di Fiorença il quale sete tenuto a devete refrenare l'engiurie et violence ch' e grandi dela cità et contado de Fiorençe fanno et ànno facto sopra ad popolari et persone povere et misere dela cità et contado predicto, piangendo vi se ricorda che» (43). «Notificase ad voie messer l'osequitore, lume e specchio del popolo de Fiorençe, le sconce e villane cose facte per Niccolò di Noffo grande e potente, cioè dela casa di Buondelmonte di Fiorençe et inimico capitale di tucti i popolari» (44). «Ora udendo la vostra grandissima dirittura et giusticia ricorrono ad voie sicome ad giusto sengnore, che de ciò ffeciate ragione» (45).

È ancora particolarmente vivo il ricordo del periodo passato sotto il dominio del Duca d'Atene, quando furono aboliti gli ordinamenti di giustizia, lasciando molti conti in sospeso. «Sappiate che altre volte innanze ch'el maladicto ducha ce venisse [...] fuorano tamburati e fu loro provato adosso ed era il processo per andare ala podestade se non ch'el ducha fu facto tiranno de Firence [...] fu casso l'osequitore e tacitamente guasti gli ordini dela iustitia» (46). «El dicto Francescho che l'ucise fo condampnato nell'avere e nella persona e se non fosse l'avvenimento del Ducha d'Atene che venne in Firenze e puoie fu facto signore si serebbe stato condampnato [anche] el dicto Giacomo [il mandante], ma fu tanta la grandigia di' Bardi che non se ne podde fare iustitia» (47).

H.U. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, 2 voll., Berlin, 1907 e 1927, vol. II, p. 70. Come abbiamo visto gli ordinamenti di giustizia, contrariamente alla prassi comune, permettono la condanna in base a soli due (1293) e poi tre (1295) testimoni di fama.

(43) *AdE* n. 51, c. 2r, 26 novembre 1346.

(44) *AdE* n. 51, c. 40r, 5 aprile 1346.

(45) *AdE* n. 51, c. 20r, 3 gennaio 1346.

(46) *AdC* n. 46, c. 1r e v, 4 agosto 1346.

(47) *AdC* n. 46, c. 13v, 25 agosto 1346.

Non mancano neppure i rimproveri all'esecutore sul mancato proseguimento di certe cedole: «al tempo di messer Giovanni di messer Tommaso da Trevi [esecutore] e' fu tamburato e fugli provato adosso ed egle per amistà o per altro nonne procedette» (48).

L'elemento chiave delle tamburagioni sono, come in praticamente tutti i processi dell'epoca, i testimoni. Essi sono essenziali per vincere la causa e nello stesso tempo non vi è nulla di meno affidabile. Citati in tribunale spesso e volentieri non vengono e se vengono non è ancora detto che diranno quello che sanno. Inseriti nella tamburagione a loro insaputa e/o contro la loro volontà, si trovano nella poco invidiabile posizione di scontentare invariabilmente una delle parti, sia che parlino sia che tacciano. Inoltre proprio a loro, che non sono toccati in prima persona dal fatto, si chiede di uscire allo scoperto contro un potente del luogo in cui abitano, ed in cui vorrebbero continuare a vivere anche dopo il processo, ed il tutto per una persona a loro spesso estranea o non legata da parentela. L'esito di simili testimonianze dipende da un sottile ed intricato gioco di forze e di solidarietà. Del resto anche la vittima non è sempre entusiasta di figurare in una tamburagione e capita che, nonostante i testimoni confermino il fatto, la vittima si ostini a negarlo (49).

Chi imbuca una denuncia anonima è perfettamente cosciente di questo stato di cose, quindi allega molti nomi nella speranza che almeno qualcuno deponga. Certi non esitano ad esortare senza mezzi termini l'esecutore, affinché spaventi e torturi i testimoni per farli parlare. «E sia manifesto a voi che li infrascritti testimoni non diranno el predicto malleficio se non sono per lo vostro offitio constretti e isforçati e gravati e questo sit per la potentia e per paura e magiorencia di supradicti Bardi» (50). «Faite rechiedere quisti testimoni sì secretamente che non se senta el perché, per ciò che d'una grande casa è tenuta e nol diranno se per força nol farite dire loro, chi per paura, chi per amore» (51). «Tucti questi testimoni il sanno e sono del comune da Vincio e diravene vero se voi lo vorrete sapere, che sapete che [i] men possenti dichono adosso mal volentieri a' possenti, ma vo-

(48) *AdC* n. 46, c. 23r, 8 settembre 1346; Giovanni di messer Tommaso da Trevi fu esecutore dal 15 maggio al 14 novembre 1345.

(49) *AdE* n. 51, cc. 35r-37r, 24 marzo - 9 aprile 1346 (tamburagione e testi).

(50) *AdC* n. 69, n.n., 1 febbraio 1348.

(51) *AdE* n. 51, c. 40r, 5 aprile 1346; *AdE* n. 51, c. 2r, 26 novembre 1346.

glono esse isforçati e sonne lieti per avere e schusa a' grandi» (52). «Mandate per lo decto Padella el quale pagò i dicti denari e faiteli paura, elglie ve dirà ongni cosa; che questa cosa non fo celata, ch'elli lo sanno le pietre e i pesci» (53).

Solo 1 tamburagione su 5 contiene nomi di testimoni donne. Nel 1345 abbiamo 93 cedole dove sono espressi i nomi dei testi (54), ma solo 18 denunce contengono anche nomi femminili. In queste 18 denunce contiamo 34 testimoni donne e 129 uomini. Solo 2 tamburagioni contengono esclusivamente testimoni di sesso femminile (2, rispettivamente 3 nomi). In nessuna delle altre 18 tamburagioni il numero dei testi donna supera la soglia di 1/3 del numero dei testimoni uomo. Come si vede, il numero dei testimoni solitamente allegato alle denunce è alto, ma si preferisce elencare come testi uomini piuttosto che donne e questo indipendentemente dal tipo di reato. La testimonianza femminile viene considerata dalle vittime di entrambi i sessi meno efficace, meno potente in tribunale, nonostante che, da un punto di vista prettamente giuridico, le due deposizioni abbiano lo stesso peso.

Un altro espediente, un po' meno lecito, per colpire l'odiato nemico, era quello di imbucare una tamburagione falsa. Alcune furono scoperte e quelli che avevano deposto il falso condannati. Ma di questo parleremo più avanti. Ora vediamo più in dettaglio che cosa i popolari avevano da rimproverare ai magnati.

5. *«Acciò che quisti lupi rapaci grandi non rodano l'ossa deli orfani e dele vidue e dele maritate populane»* (55)

L'atteggiamento del popolare verso il magnate è ambivalente, per non dire ambiguo. Misto all'odio ed alla paura della violenza e del sopruso, allo stupore per il caparbio rifiuto del magnate di adattarsi e sottomettersi al modo borghese di considerare i rapporti tra gli uomini, si trova anche una nascosta ammirazione, un rispetto ed un'invi-

(52) *AdE* n. 21, c. 76r, 14 gennaio 1345.

(53) Vedi nota 44.

(54) In alcune tamburagioni (1/3 del totale del primo semestre del 1345) mancano i nomi dei testimoni: essi furono probabilmente omessi intenzionalmente nella trascrizione da uno dei notai, dal momento che non erano proprio essenziali nella copia che restava al capitano del popolo.

(55) *AdP* n. 149, c. 19r, 14 sett. 1346 (tamburagione e sentenza).



dia per uno stile di vita ed un modo di comportarsi che per molti secoli era stato ambito e proposto come modello: un sogno di ascesa sociale. Si scinde allora la figura del nobile in una parte buona, che rimane un'ambita meta sociale ed in una cattiva, su cui possono sfogarsi, a torto o a ragione, tutte le frustrazioni popolari. Il magnate, indicato ufficialmente come bersaglio dagli ordinamenti di giustizia, è un ottimo capro espiatorio. E bisogna anche dire che una parte almeno dei magnati fa di tutto per essere all'altezza del ruolo di cattivo che è stato loro assegnato. Sono arroganti, violenti e non esitano a usare la forza per far rispettare le loro pretese.

Il popolare vede nel magnate un lupo: un pericoloso predatore, inutile nell'ecosistema borghese e difficile da rendere inoffensivo. Vive ed agisce in branco coi suoi simili, terrorizza interi villaggi, vive di rapina. Minaccia sia la vita che i beni, non può essere addomesticato, deve essere ucciso. «Per dio piàcave de trovare la verità e farli punir e condannar secondo la forma deli ordinamenti della iusticia, accò che [i] popolani enpotenti seno lasati stare dai malladecti lupi» (56). I popolari «men possenti» temono i magnati e se ne tengono, per quanto è possibile, alla larga. Tanto più che gli ordinamenti di giustizia non valgono se il popolare si è immischiato in una rissa tra grandi o se egli è un loro suddito, vassallo o servitore (57). Le tamburagioni trasudano questo terrore del potere del magnate, che si esprime soprattutto in sopraffazione e violenza. Violenza apparentemente senza ragione: le cedole non menzionano il perché delle aggressioni; per i popolari è evidente, è «propter superbiam et magnanimitatem contra inpotentes» (58) che avvengono questi soprusi. In realtà ci sono naturalmente cause ben precise, dei precedenti; anche se questi non giustificano le azioni dei magnati, perlomeno concorrono a spiegarle. Contro la violenza dei grandi, i popolari si sentono impotenti e solo raramente reagiscono: la vittima di un furto, interrogata dall'esecutore, disse che «vidit et presens fuit, sed non potuit contradicere, quia timuit de potentia ipsius Coppi [dei Rossi]» (59). I magnati ne approfittano talvolta per

(56) *AdC* n. 35, c. 10v, secondo semestre 1345.

(57) *OrdG* 1295, rubr. 7 «Quod ordinamenta iustitie non habeant locum in offensio-nibus popularium se inmiscientium in rixis magnatum», p. 400 e rubr. 8 «Quod ordinamenta iustitie non habeant locum in offensio-nibus factis per dominum vel dominam magnatem in famulum vel famulam», p. 400.

(58) *AdE* n. 51, c. 46r, 7 marzo 1346.

(59) *AdE* n. 54, c. 51r, 28 gennaio 1346.

imporre la pace (tramite atto notarile), che dovrebbe, ai loro occhi, evitare una denuncia da parte dei popolari. «E poscia è nato de questo pace tra loro e questo Ceccho l'à facta per paura di loro iperoch'è huomo di picciolo afare e elgliono sono grandi e possenti» (60). Contro i soprusi dei magnati, i popolari ricorrono al potere giudiziario del Comune, talvolta in prima persona, più spesso anonimamente, ma non si fanno troppe illusioni, come abbiamo già visto, sulla disponibilità di vittime e presenti a testimoniare.

Nel biennio 1345-46 le tamburagioni arrivano un po' da ogni parte del contado (cfr. cartina) particolarmente fitte sono però in un triangolo con i vertici in Colle Valdelsa, Panzano in Valdipesa, Montevarchi. Questo territorio si trova a sud di Firenze, vicino al confine col contado senese. Le famiglie magnatizie che vi risiedono (da Monte Rinaldi, Gherardini, Ricasoli, da Grignano, Cavalcanti, Bardi, Squarcialupi) sono in testa alla lista delle famiglie col maggior numero di tamburagioni. Anche dal contado più prossimo a Firenze giungono molte denunce e queste naturalmente non mancano neppure in città. Vicino a Firenze, i popolari e fra loro molti artigiani, fanno uso dei mezzi legali a loro disposizione e le loro denunce hanno spesso una nota di aggressività e di impazienza che denota anche la sicurezza che emana dalla vicinanza della città. Così una cedola si chiude con l'espressione: «aciò che i minori popolari non siano devorati da quisti grandi e iniqui che devorano e disitano el sangue, el sudore di poveri cittadini i quali per lo vostro officio se tengono sicuri da loro» (61), ed ancora: «per muodo ch'el decto 'mecidio non rimangha empunito ad ciò ch'i pessimi grandi non se ausino a divorare el sangue de' mien possenti popolare» (62). Di ben altro tono invece è una tamburagione proveniente da S. Jacopo a Pietrafitta, vicino al confine col contado di Siena, dove due membri della casata dei da Grignano assalirono un popolare e gli imposero di pagare loro 50 fiorini d'oro, pena la morte. «Ed eglie per questa paura che non l'ocidano se n'è ito a Siena e àve lasciata la casa e' beni suoie (...) Signore, merciè per dio, providete a così isconcie cose chome questa e sonno tucto dî agl'uomene dela contrada perché si recomperi da loro» (63).

(60) *AdC* n. 24, c. 36r, 27 maggio 1345.

(61) *AdC* n. 35, cc. 17v-18r, s.d., prob. novembre 1345.

(62) *AdE* n. 51, c. 16r, dicembre 1345; stessa formulazione anche in *AdC* n. 35, c. 25v, 2<sup>a</sup> metà 1345.

(63) *AdC* n. 46, c. 50v, 29 dicembre 1346.

*Bersaglio principale dei magnati sono gli uomini popolari*

Nella maggior parte delle tamburagioni i popolari accusano i magnati di averli picchiati, feriti o di aver ucciso (64). È indubbio che quasi sempre i popolari conoscano gli antecedenti di questi scontri ed il motivo della rabbia dei magnati, generalmente però nella denuncia anonima non se ne parla. Del resto, non sempre è necessaria una ragione per buscarle, talvolta basta anche solo cruciare il magnate: «El detto Nuto [popolare] disse: "o me, perché mi da' tu?" El decto Chante [magnate dei Della Tosa] disse: "perché se tu mi crucci, io te ne darò anche". Allora il decto Nuto cominciò a gridare: "accurri homo, che Chante di Baldo mi bacte e non so perché!" » (65). D'altro canto i popolari conoscono molto bene la loro posizione di forza davanti alle leggi del comune e non mancano di farne uso appena possono: «Il decto Ceccho [popolare] allora uscì insù la strada publica al ponte a Rifredi gridando "acorre huomo, siate miei testimoni chome i grandi mi baciono" » (66). Alcuni degli scontri avvengono nelle celle dei vinai o nelle osterie, altri durante il gioco d'azzardo oppure in occasione di feste cittadine, la maggior parte però ha luogo nelle vicinanze della casa del magnate, nel suo quartiere o «territorio» insomma. I popolari prendono queste minacce di morte o di violenza fisica dei magnati molto sul serio, non ne dubitano un momento: si piegano nell'immediato nella convinzione che non vi sia nessuna istanza che li proteggerà contro i loro oppressori. Solo in un secondo tempo, talvolta anche anni dopo il sopruso, tentano la carta della denuncia anonima. Nemmeno la casa offre loro protezione: le violazioni di domicilio sono frequenti, sia per le case private che per le chiese ed i conventi. Un esempio dello strapotere magnatizio in un paesino al margine del territorio controllato da Firenze, sul confine col contado di Siena, appare in tutta la sua drammaticità da alcune cedole contro Angelo del fu Panziere dei Ricasoli. Tamburagioni contro di lui si trovano già nell'agosto 1345, ma bisognerà aspettare fino al 18 febbraio 1346 per la sua condanna. La prima denuncia racconta come il magnate, la domenica del 15 maggio 1345

(64) La suddivisione dei reati di cui i popolari maschi accusano in quanto vittime i magnati nelle tamburagioni è la seguente: reati contro la persona 61 %, furto e molestia nella proprietà 25 %, reati politici 7,3 %, altro 5,8 %. Il 40 % dei reati contro la persona riguarda percosse a mani vuote e minacce verbali o con armi.

(65) *AdC* n. 24, c. 16r, 18 marzo 1345.

(66) *AdC* n. 24, c. 36r, 27 maggio 1345.

abbia avvicinato sulla piazza della chiesa del popolo di S. Bartolomeo di Stielle, Cennina chiamata Bambina, e Vannuccio chiamato Poccia, suo marito. Angelo prese la donna, la picchiò e la buttò in terra ed il 27 maggio aggredì ancora una volta la donna tirandole un calcio e portandola via contro la volontà del marito, che minacciò con la spada sguainata dicendogli: «ego faciam te interfici». Secondo la denuncia il magnate si portò la donna a casa sua, dove la tenne per più giorni, conoscendola carnalmente. Angelo mandò quindi due sicari, Jacopo del popolo di S. Bartolomeo di Stielle e Manno di Montaione, con l'incarico di cercare il detto Poccia, che aveva prudentemente preso il largo, e di ucciderlo. E perché possa essere certo della morte del suo rivale, ordina ai due sicari di portargli «quoddam apertissimum signum de membris ipsius Vannutii». I sicari rintracciarono il Poccia vicino a Siena e lo uccisero. Poi gli tagliarono una mano che portarono al magnate, ed Angelo «tamquam homo filius iniquitatis» la gettò ai cani e gliela fece mangiare (67). Poi diede agli assassini il compenso pattuito: 25 fiorini d'oro, alcune tuniche e mantelli, nonché vitto e alloggio per alcuni giorni prima e dopo il delitto. Il corpo del Poccia intanto, ritrovato da alcuni suoi compaesani, fu riportato al castello di Stielle e fatto seppellire fuori dalle mura del cimitero. L'inchiesta prese l'avvio in agosto, ma andò molto per le lunghe e fu condotta da due esecutori diversi. Il 30 settembre 1345 fu convocato il congiunto più prossimo della vittima, un certo Mino di Vivo, a testimoniare sul fatto, ma egli non comparve davanti al giudice. Solo il 15 febbraio 1346 il magnate verrà finalmente citato in giudizio ed il 18 febbraio fu condannato alla pena infamante dell'impiccagione ed alla devastazione dei suoi beni. Ma Angelo era latitante, ed allora l'esecutore, in forza degli ordinamenti di giustizia, il 24 febbraio 1346 intimò ai suoi consorti e parenti fino al quarto grado di pagare entro 2 giorni lire 3000 o di consegnare il loro congiunto per l'esecuzione della pena. L'11 marzo Antonio, Gucciaccio e Francesco, fratelli di Angelo, per evitare la confisca dei loro beni, pagarono le 3000 lire. Meno liscie andarono le cose in contado, dove ser Pietro di Gualdo «sotio» dell'esecutore era in cerca del fuggitivo. Ser Pietro chiese infatti al notaio della lega della val di Greve e al rettore del popolo di Montefioralle, di dargli un certo numero di uomini della lega per poter eseguire la sentenza contro il magnate,

(67) *AdC* n. 46, c. 38r, s.d., tamburagione. In questa cedola si dice che gli assassini riportarono la mano ed il cuore della vittima e che il magnate gettò entrambi ai porci.

ma essi non solo si rifiutarono, ma protestarono fermamente in una petizione ai sindacatori dell'esecutore, per esser stati condannati a 50 lire per il loro rifiuto di aiutare gli uomini dell'esecutore (68).

I magnati non solo sono violenti, ma si rifiutano anche di rispettare i patti e non sopportano che vengano poste loro condizioni, eque o inique che siano. Essi imbrogliano ripetutamente i popolari, sostenendo l'inganno con minacce più o meno larvate. Non pagano i loro debiti: «E minacciando il decto Bernardo [Amidei, magnate] il decto Tano [popolare] che no' li dovesse domandare né fare domandare uno debito di fiorini 60, al quale il decto Giovanni, padre del decto Bernardo, al decto Tano era obbligato. E elli dicendo che veramente il dovea avere e che il domandarebbe, il decto Bernardo lo picchiò» (69). Talvolta la coercizione è più sottile ed assume la specie del gioco tra il gatto ed il topo. Un magnate dei della Tosa prestò a un popolare 15 fiorini d'oro. Sulla ricevuta però fece scrivere la somma di 30 fiorini, riservandosi così un lauto interesse. Dopo un po' il popolare volle saldare il suo debito e per fare ciò vendette una sua terra ad una donna fiorentina, che gli pagò 40 fiorini d'oro. Quando il magnate venne a sapere della vendita, chiamò a sé il popolare e gli disse: «“io voglio questa terra per quello che tu l'hai venduta”. E Cito no' la volea dare però che l'avea promessa ala decta monna Giovanna. [...] Simone el menacciò sicome grande nel paese e disse: “S'io no' l'ò, io ti farò impicare per la gola”. Alocta [sic] Cito per paura si disse: “faccio che ti voli”». Il magnate fece chiamare un notaio che stese l'atto di vendita della terra; mentre da donna Giovanna il contadino avrebbe ricavato 40 fiorini, Simone della Tosa si limitò a dirgli: «io non vo' che la carta

(68) Numerose tamburagioni, il processo e gli strascichi che ne sono seguiti si ritrovano sparsi negli atti processuali del 1345-46: *AdE* n. 33, c. 41r, 12 agosto 1345, tamburagione, testimoni, «relatum»; e c. 66r, 30 settembre 1345. *AdC* n. 35, c. 4v, prob. agosto 1345, tamburagione. *AdC* n. 35, c. 6r, 2<sup>a</sup> metà 1345, tamburagione. *AdC* n. 35, c. 3r, 2<sup>a</sup> metà 1345, tamburagione. *AdP* n. 127, c. 401, 27 agosto 1345, sentenza. *AdE* n. 38, c. 25v, 12 ottobre 1345, Minum Vive non venne a testimoniare. *AdE* n. 50, c. 25r, 11-15 febbraio 1346, inchiesta. *AdE* n. 56, c. 19r, 18 febbraio 1346, sentenza. *AdE* n. 50, c. 28r, 24 febbraio 1345, ingiunzione di pagamento ai consorti di 2° e 3° grado. *Camarlinghi* (Camera del Comune), *Entrate* n. 14, c. 6r, 11 marzo 1346; i consorti pagano le 3000 lire. *AdE* n. 50, c. 33r, 9 marzo 1346, condanna dell'ufficiale della Valdigueve. Sugli obblighi delle leghe del contado vedi *Statuto del capitano*, cit., libro V, rubr. 80 «De iuramento ligarum comitatus et districtus Florentie», pp. 275-290, in particolare a p. 276 sull'obbligo di catturare i magnati che si sono resi colpevoli ai sensi degli ordinamenti di giustizia. *AdE* n. 56 (inserto in fondo al fascicolo), 26 maggio 1346, sindacato dell'esecutore.

(69) *AdC* n. 24, c. 35v, 27 maggio 1345.

dica più de libbre 40 e questo fo per risparmiare la gabella». Poi gli promise che l'indomani avrebbe cassato il vecchio prestito di 30 fiorini, che il contadino gli doveva. Da quel giorno, si lamenta l'estensore della cedola, sono passati parecchi anni «e la carta pur rimane adosso al decto Cito di fiorini 30 d'oro. Oramene che Simone vuole che Cito gli faccia un servizio et Cito non puote oe non voglia et Simone il fa pigliare e l'è preso per questa carta de fiorini 30 d'oro» (70). Con la minaccia di morte a cui il popolare ha ceduto, il magnate l'ha messo nel sacco imponendogli, con la scusa di voler risparmiare sulle tasse, una ricevuta per sole 40 lire (cioè 800 soldi) al posto che per 40 fiorini (2.480 soldi). Inoltre non ha mai cassato la cambiale iniziale, secondo la quale il popolare gli deve 30 fiorini e con quella lo tiene al guinzaglio. Il popolare non può provare le sue ragioni, perché non ha testimoni ed infatti non ne allega nella sua denuncia. Ma senza testi, con ogni probabilità, la sua cedola non viene nemmeno presa in considerazione, i magistrati non possono far niente.

Nel 26% dei casi i popolari maschi accusano i magnati di averli molestati nel loro diritto di proprietà. Più specificamente si tratta di accuse di violazione di domicilio, di minacce e di proibizione ai contadini di fare il loro lavoro, di furto di frutti della terra, taglio di alberi o vigne, incendio doloso, occupazione di campi o strade ecc. L'incubo del popolano tartassato o minacciato dal magnate viene bene espresso da queste parole messe in bocca ad un magnate da una cedola anonima: «ora è venuto il tempo che noi averemo la terra e quello che tu ài, a tuo dispetto, e non te ne potrai aiutare» (71). Le accuse di molestia alla proprietà rurale compaiono molto spesso anche davanti ai tribunali ordinari. La percentuale di accuse presentate per questo reato davanti al podestà nel secondo semestre 1346 è dell'11,8% (sia con vittime uomini che donne). Si tratta, in quasi tutti i casi, di accuse portate in tribunale da privati. La metà di essi sono cittadini residenti a Firenze che sporgono denuncia contro dei comitatini. L'altra metà dei casi si divide in dispute tra fiorentini (16%), dispute tra comitatini (19%) e dispute tra ecclesiastici e comitatini (7,8%). Contrariamente agli altri processi ordinari, si registra una percentuale molto bassa di latitanti

(70) *AdC* n. 24, c. 9v, primo semestre 1345; per il cambio fiorino/lira nel 1345 vedi C.M. CIPOLLA, *Il fiorino*, cit., pp. 29-30, p. 42 e p. 44. 1 fl. = 62 soldi ovvero 3 lire e 2 soldi.

(71) *AdC* n. 24, c. 13v, 11 marzo 1345.

(22,4%) ed un'alta percentuale di assolti (69,1%) (72). Quello che salta subito all'occhio è che le terre contese ed oggetto di molestia spesso confinano con la proprietà del magnate accusato o addirittura sono state in precedenza in suo possesso (73).

### *I magnati e le donne*

Le tamburagioni provenienti dal contado, che accusano i magnati di aver aggredito, molestato o violentato delle donne, rappresentano l'11% del totale (74). Nella metà dei casi i magnati sono accusati di averle picchiate a mani vuote o di averle insultate: aggressioni e ferite con armi proprie o improprie sono quasi inesistenti. Sembrerebbe che lo scopo sia più quello di umiliare e offendere che non quello di ferire o uccidere. Il quadro che presentano gli atti del podestà per quanto riguarda gli accusati popolari è un po' diverso. Se si esamina il gruppo dei reati contro la persona aventi come vittime le donne si vede che omicidio, ferimento con armi proprie (coltelli, spade) e armi improprie (bastoni, sassi, mattoni ecc.) rappresentano il 46,3% dei reati; picchiarle a mani vuote il 41,3% dei reati e minacciarle o insultarle il 4,8%. A prima vista quindi le donne popolari le cui cause finirono in tribunale vennero aggredite molto più brutalmente che non quelle vittime dei magnati. In realtà la violenza esercitata dai magnati sulle donne non è però minore, si esprime solo diversamente, in modo più perfido e svalutante. Nel 40% delle tamburagioni con vittime donne, i ma-

(72) Questi calcoli sono stati condotti su 110 casi giudicati dal podestà, 2 dall'esecutore e 2 dal capitano del popolo nel 1346. Nel secondo semestre del 1346, limitatamente agli atti del podestà, per tutti i reati tanto di città che di contado, in media la percentuale di latitanza era intorno al 52%. Alle stesse conclusioni arrivò anche U. DORINI, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel secolo XIV*, Lucca, 1923, p. 28, esaminando gli anni 1353-55 e 1380-83.

(73) Uno dei Cavalcanti incendiò una capanna sul podere di un cittadino di Firenze. Il podere è in Valdipesa e prima apparteneva al magnate; i Cavalcanti confinano ancora per due lati con quella terra: *AdC* n. 24, c. 4r, la metà 1345. Un magnate dei Nerli occupò con la violenza una strada che confinava con la proprietà d'una sua sorella: *AdC* n. 24, c. 15v, 18 marzo 1345. Uno degli Adimari molestò uno dei Medici di Firenze nel possesso delle sue terre nel popolo della pieve di S. Martino di Sesto, che confinavano con le terre degli Adimari: *AdC* n. 24, c. 23r, 15 aprile 1345.

(74) Nelle cedole provenienti dalla città la percentuale sale al 13%, mentre se si considera la criminalità comune giudicata dai tribunali ordinari si ha l'8%. Spoglio effettuato sulle 930 sentenze del podestà del secondo semestre 1346, *AdP* n. 155.



gnati sono accusati di averle violentate e/o rapite. E queste cifre riguardano unicamente il contado; per la città non si hanno in questo periodo tamburagioni per ratto o per violenza carnale. Queste cifre rivestono ancora maggior importanza se si considera che, nello stesso periodo, nella prassi ordinaria solo il 7,3% dei reati con vittime donne riguardano accuse di stupro. Come valutare questi dati? Bisogna ritenere che i magnati scegliessero deliberatamente l'arma della violenza carnale contro le donne popolari? Erano i popolari che, restii a denunciare di norma un simile atto di violenza per le conseguenze sociali che tale denuncia comportava, non avevano invece remore nell'accusare, se ciò avveniva anonimamente e a danno di magnati? A quel tempo si era ancora più restii di oggi a denunciare uno stupro: era forse l'unico reato che, durante il processo e dopo, penalizzava la vittima più del colpevole. Tralasciando tutte le conseguenze personali, che questo atto di violenza implicava per la donna, esso peggiorava anche considerevolmente le possibilità di contrarre un «buon» matrimonio e questo fatto sminuiva il valore della donna all'interno delle strategie economico-sociali della sua famiglia. Inoltre un'accusa in un processo ordinario implicava non solo il dover uscire allo scoperto ed affrontare la vergogna sociale, ma anche pagare le spese processuali e rischiare, nella maggior parte dei casi, l'assoluzione dell'imputato. Provare un'accusa di stupro, per il quale nella maggior parte dei casi non c'erano testimoni, era una cosa ardua. Vi è poi da considerare l'umiliante graduatoria in cui gli statuti del podestà costringevano le vittime, fissando la pena secondo la condizione sociale e personale, la «*qualitatem et conditionem*»: nessuna pena veniva imposta a chi violentava una prostituta; solo 25 lire a chi stuprava una serva o «*famula*»; 100 lire erano previste per la violazione di una donna «*minoris conditionis*» ed infine 500 lire per le donne definite «*conditionis honeste*» (75). È chiaro che il giudice medievale ha sempre presente la condizione sociale delle persone coinvolte in un processo, ma solitamente questo si esprime negli statuti con una generica raccomandazione di tenerne conto nella commisurazione delle pene. Il fatto di stabilire una graduatoria rigidamente fissata e che riguarda la vittima e non l'imputato è unico negli statuti fiorentini del Trecento.

Se l'accusatore o l'accusatrice non riuscivano a provare lo stupro, si vedevano costretti a pagare le spese giudiziarie all'accusato assolto. Quanto fosse difficile provare l'avvenuta violenza è dato anche dal fatto

(75) *Statuto del podestà*, cit., libro III, rubr. 69 «*De raptoribus mulierum*», p. 29.

che in alcuni di questi processi, nonostante l'accusato venisse assolto, alla donna non venne imposto il pagamento delle spese sostenute dall'imputato, perché essa aveva, a detta del giudice, «iustam causam litigandi» (76), il che equivaleva, «de facto», ad una assoluzione per mancanza di prove. Anche l'impossibilità di ottenere giustizia per via ordinaria può aver suggerito di ricorrere alla tamburagione. «E la decta Bruna [balia, violentata da un magnate in casa del suo padrone] sicome men possente, se n'andò a dolere al notaio del comune e a sei ufficiali del comune di Certaldo, el decto Nicholò singnore [datore di lavoro] dela decta Bruna a dolere collei insieme. Allora il decto Guerrieri [magnate dei Rossi] minacciò il notaio e [i] Sei, e se mai se ne sentisse nulla che lli ucciderebbe» (77).

Queste ragioni spiegano sicuramente l'esiguo numero di casi di stupro che finirono davanti ai tribunali ordinari, ma che dire dell'altissima percentuale imputata ai magnati? Mentre almeno una parte dei casi di ratto rimangono dubbi (abbandono volontario del tetto coniugale per un partito migliore?), le accuse di violenza carnale non danno l'impressione di essere state inventate.

L'atteggiamento del magnate verso le donne popolari, sia quelle che picchia che a maggior ragione quelle che violenta, è improntato al massimo disprezzo. Se il popolare uomo è un «cane» ai suoi occhi, la donna che gli è di ostacolo è una «puttana» per definizione. Egli la prende nella piena convinzione che ciò gli spetti, la usa come un oggetto di sua proprietà, la butta dopo essersene servito e si stupisce molto se il suo atto suscita reazioni. E dove è necessario mette a tacere il tutto con promesse di denaro o con minacce. Dino di Stefano e Francesca di Bartolo, moglie di Dino, sono contadini, lavorano per il magnate Chierico del fu Pazzino dei Pazzi ed abitano giusto fuori dalle mura di Firenze, nel popolo di S. Stefano in Pane. Una sera il magnate «ipsam domum intravit cum quodam candelo accenso in manu et invenit dictam dominam Franciscam iuxta ingnem que coquebat et tunc

(76) In un processo per stupro si specifica che «et licet pro parte dicte domine Lucie [vittima ed accusatrice] aliqua fuissent probata contra dictos accusatos, quia tamen non invenimus contra eos ita plenam probationem quod sufficiat ad condemnationem de contentis in dicta accusatione, ideo ipsos et quemlibet ipsorum absolvimus in hiis scriptis [...] dictam autem dominam Luciam, quod iustam causam habuit litigandi ut apparet ex suis probationibus, in expensis non duximus condemnandam», in *AdP* n. 155, n.n., 18 luglio 1346.

(77) *AdC* n. 24, c. 43r, 10 giugno 1345.

dictus Chericus incepit requirere dictam dominam Francischam de carnali cognitione, dicendo eidem domine Francissche laboratrici sue: "multotiens requisivi te quod deberes mihi servire et nondum fecissi quod volui, sed nunc si non consenties in me amare, oportet quod consentias in me per vim". Que domina Francisscha denegando eidem Clerico se velle in ipsum Clericum consentire, dictus Clericus stinsit lumen quod habebat in manu et eandem cepit per capillos fatiendo eam cadere in terram et prostrando eandem per terram et per capillos tenendo, tirando eam per capillos versus lectum ipsius Dini et dicte domine per vim et violentiam, animo eam carnaliter congoscendi, strupum [sic] et adulterium conmittendi cum dicta domina Francisscha dicendo eidem domine: "si non fatias velle meum, cum isto cultellino secabo tibi venas", propter quem dicta domina gridavit pluribus et pluribus vicibus: "accurre homo, accurre homo", ita quod dictus Dinus, vir predictae domine, qui rentebatur ad domum predictam et missus fuerat per dictum Chericum ad acquirendum certos somarios in servitium dicti Cherici, traxit ad clamorem ipsius domine uxoris sue et invenit dictum Clericum sic tenentem per capillos dictam dominam uxorem suam prope dictum lectum. Tunc Dinus vir ipsius [c. 49r] domine, maximo dolore oppressus dixit eidem Clerico: "quid est hoc, Cleriche, non putabam quod tu faceres quod facis in quo modo me [!] vituperare" (78), et tunc dictus Clerichus respondit et dixit dicto Dino: "quiesce pro tuo meliori, quod si faties, fatiam te bonum hominem", et tunc dictus Dinus contradicendo ipsi Clerico [dixit] quod eidem non faceret rusticitatem, tunc dictus Chericus irato animo et malo modo percussit dictum Dinum uno mangno pugello in ore ipsius Dini, ita quod sanguis egivit et unus ex dentibus oris dicti Dini pro predicta percussione exivit». Dopo che la lotta tra il contadino ed il magnate era finita alla pari, il padre della donna denunciò i fatti tramite una tamburagione. La maggior parte delle persone chiamate a testimoniare (artigiani e bottegai) confermarono l'accusa ed il magnate venne condannato a lire 600, puntualmente pagate ai camerari del comune da donna Bianca del fu messer Pazzino dei Pazzi e moglie di Niccolò di messer Jacopo degli Amieri (79).

(78) Secondo i testimoni Dino disse: «oi me Chiericho, è questo l'onor che tu me fay», in *AdE* n. 69, c. 5r, 22 maggio 1346.

(79) *AdE* n. 51, c. 48r-50r, aprile 1346 (tamburagione); *AdE* n. 54, c. 81r, 12 aprile 1346 (testimoni); *AdE* n. 69, c. 5r, 22 maggio 1346 (testimoni); *AdP* n. 155, n.n., 17

I popolari dal canto loro non avvertirono le donne dei magnati come una minaccia: nel biennio 1345-46 abbiamo una sola tamburagione contro una donna degli Adimari, accusata di violazione di domicilio e di minacce ad una donna popolare (80).

### *I magnati e gli ecclesiastici*

I magnati non risparmiarono neppure gli ecclesiastici. Se si confrontano le denunce per mezzo di tamburagioni, con la prassi ordinaria dei tribunali laici, si constata che sono pochissimi gli ecclesiastici, tanto uomini che donne, che, vittime di un sopruso, si rivolgono ai tribunali cittadini. Solo nello 0,7% dei reati giudicati dal podestà nel secondo semestre 1346, le vittime sono ecclesiastici. O i popolari lasciavano generalmente in pace i religiosi, o, cosa più probabile, questi ultimi preferivano far valere la loro causa davanti al foro particolare. Se si esaminano le denunce per tamburagione invece il quadro è un po' diverso, soprattutto per quanto riguarda il contado. Nelle tamburagioni per reati accaduti in città gli ecclesiastici compaiono come vittime nel 3,3%, in contado invece nel 10,4% dei casi. Nelle denunce anonime compaiono solo due gruppi di reati: la violenza contro le persone e la violazione del diritto di proprietà. I magnati non hanno remore a picchiare e derubare o anche uccidere degli ecclesiastici. Quei 12 appartenenti alla casata degli Squarcialupi che entrarono armati nella chiesa di S. Stefano di Grignano, buttarono fuori il prete e lo picchiarono e poi rimasero nelle case della chiesa per più giorni, mangiando e bevendo a spese del prete e portandogli via del frumento, non sono un'eccezione negli anni da me esaminati (81). Ma non è il prete in quanto guida spirituale ad essere al centro delle mire dei magnati: sono questioni molto concrete e terrene che opponevano i due gruppi, soprattutto nel contado. Quasi sempre si tratta di dispute sul possesso delle pievi o di altri benefici: è il diritto di patronato (82), secondo le diverse inter-

giugno 1346 (sentenze); *Camarlinghi* (camera del comune), *Entrate* n. 15, c. 77v (2ª numerazione!), 26 giugno 1346.

(80) *AdC* n. 46, cc. 3v-4r, 4 agosto 1346.

(81) *AdC* n. 35, c. 16r, secondo semestre 1345.

(82) PAUL THOMAS, *Le droit de propriété des laïques sur les églises et le patronage laïque au moyen âge*, in *Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Sciences religieuses*, XIX, Paris, 1906, pp. 1-170.

pretazioni delle parti, ad essere al centro degli scontri. Questo diritto dei fondatori di una chiesa e dei loro eredi si esprimeva soprattutto nella facoltà di designare o di proporre il titolare della stessa. L'esercizio di questo diritto da parte dei laici era però contestato dalla chiesa ed avveniva o no secondo i concreti rapporti di forza tra famiglia fondatrice e autorità ecclesiastica in una data regione. Era un potere che bisognava aver cura di non lasciar decadere, se si voleva mantenerlo. Accanto al diritto della famiglia di decidere o perlomeno di proporre il prete titolare della «propria» chiesa, vi erano altri vantaggi, sia di prestigio che economici. Un documento del 1299, in cui tramite l'esame di testimoni, si cerca di provare il diritto di patronato dei Visdomini sulla chiesa di S. Michele Visdomini di Firenze, mette in rilievo i seguenti diritti e doveri dei fondatori verso la chiesa. Essi eleggono o presentano il rettore della chiesa e questa elezione viene confermata dal vescovo. I Visdomini, tanto gli uomini che le donne, hanno il privilegio di sedere in chiesa in un posto speciale («honorabiliores sedes seu loca») a loro riservato. Nelle processioni ed in altre funzioni religiose essi precedono gli altri parrocchiani. In occasione della festa del patrono invitano altri ecclesiastici e pagano le spese. Essi vengono ospitati nelle case della chiesa sia di giorno che di notte, mangiano, bevono e pernottano a spese della chiesa e nulla di ciò che chiedono dei beni della chiesa viene loro negato. Inoltre la chiesa custodisce per loro una «cassam comunem» in cui si trovano i documenti notarili sia della famiglia che della chiesa. L'elenco di siffatti diritti venne compilato nel 1299 allo scopo di dimostrare il diritto di patronato «ab antiquo» dei Visdomini e non si trattò di una denuncia di presunti eccessi (83). Esercitare questo tipo di diritti era quindi considerato legittimo, almeno da parte dei laici. E vi erano ancora altri vantaggi per i patroni. I possedimenti formalmente donati per dotare la chiesa, rimanevano «de facto» sotto il controllo della famiglia che aveva il patronato e che spesso amministrava questi beni. Era essa che decideva quale parte dei proventi (offerte, funerali, ceri) restava alla chiesa per coprirne le spese e cosa invece tornava in tasca ai patroni. Il diritto di patronato era una fonte di prestigio soprattutto nelle comunità rurali, permetteva di installare a capo della chiesa persone del proprio lignaggio o ad esso devote ed era una sorgente non disprezzabile di entrate.

(83) *Diplomatico*, Archivio generale, 2 marzo 1298 (s.f.). Questo documento è citato in C. LANSING, *The Florentine Magnates*, cit., p. 71.

L'interesse dei magnati a sfruttare economicamente le chiese sotto la loro protezione è ben documentato tanto dalle tamburagioni che dalle cause portate davanti ai tribunali ordinari. In una tamburagione contro Naldo del fu Baccino degli Scolari, un prete si lamenta che il magnate fece fare nella sua chiesa «uno oratorio overo altare per forza et violencia et contra volontà del rectore della dicta chiesa per potere la dicta chisia soctemettere a ssé e a queglili della decta casa e per avere cagione e materia de potere i fructi della dicta chisia dissipare e distruggere» (84).

Il rapporto tra preti e magnati è segnato da una permanente tensione tra due forze che si contrappongono, ognuna delle quali sfrutta la ben che minima occasione per allargare la propria autonomia o il proprio potere sull'altra. Una delle lotte in corso in quell'anno era quella per i diritti sulla pieve di S. Lorenzo a Miransù (85). Nel luglio 1343 Jacopo di Ciampo dei Bardi occupò la detta pieve, approfittando del fatto che il Duca d'Atene aveva invalidato gli ordinamenti di giustizia. Nella denuncia anonima i rapporti di proprietà sulla chiesa vengono spiegati così: messer Benedetto di Filippetto da Spoleto ha chiesto ed ottenuto la pieve dal legato papale che era allora a Faenza e messer Rinaldo di Ugolino, rettore della chiesa di S. Salvatore di Firenze e canonico della pieve occupata, va con alcuni famigli del legato per prendere possesso della pieve per conto di ser Benedetto. Il magnate, appostato coi suoi fanti armati all'interno della chiesa non intende cedere il passo: «qua tetro none intrarete voi». Ser Rinaldo rispose: «io vederò chi terrà la pieve» ed ordinò agli uomini che erano con lui di entrare, al che il magnate incitò i propri seguaci a resistere gridando «date a questo cane, che non è più popolo». Ser Rinaldo venne ferito alla testa da un sasso e vi fu un grande subbuglio nel popolo della pieve, con suono di campane a stormo e gran accorrere di gente.

Nell'inchiesta 3 testimoni confermarono l'accaduto per essere stati presenti ed aver visto e 3 per fama. La causa passò al podestà e nella sentenza si precisò che ser Rinaldo aveva mostrato e letto al magnate la «patente» in cui il legato papale dava la pieve a ser Benedetto. Il magnate che aveva osato insistere nell'occupazione «non curans de sa-

(84) *AdC* n. 35, c. 17r, secondo semestre 1345.

(85) AA.VV., *Le antiche leghe di Diacceto, Monteloro e Rignano. Un territorio dall'antichità al medioevo*, a cura di Italo Moretti, Pontassieve, Pelago e Rufina, 1988, pp. 326 e 327.

lute anime sue nec memor dei et sanctorum» e che era responsabile in quanto mandante del ferimento del canonico, fu condannato dal podestà al pagamento di una pena di 1000 lire. Stranamente qui si sorvola sul fatto che al tempo dell'accaduto gli ordinamenti di giustizia non erano in vigore. Ma Jacopo di Ciampo dei Bardi nel luglio 1344 è di nuovo davanti alla pieve di S. Lorenzo a Miransù, con 300 compagni armati. Stavolta il titolare della chiesa è il canonico Ugolino di Drudolo ed assieme a lui vi sono due popolari del popolo di S. Maria di Panzano. Secondo la cedola e 4 testimoni oculari, gli aggressori rupero le porte della pieve con le scuri, legarono, picchiarono e ferirono i due popolari e li buttarono fuori dalla chiesa. L'esecutore consegnò il processo al podestà, ma questi assolse il magnate per non aver commesso il fatto. Purtroppo, dal momento che le accuse riguardano più le lesioni corporali e la violazione di domicilio che non i rapporti di patronato, non si capisce esattamente chi avesse quali diritti su quella pieve e questo vale anche per altri casi simili (86).

La maggior parte delle denunce riguarda offese subite dal clero secolare: più spesso vittime che eroi, i preti si pongono dalla parte dei popolari e del comune. Talvolta possono fungere da mediatori tra le due parti, ma non si profilano apertamente contro i magnati, e non formano una specie di contropotere nel villaggio. Monaci e suore compaiono meno spesso nelle tamburagioni, forse in quanto comunità riuscivano a difendere meglio i loro interessi. Vale però la pena di esaminare almeno una denuncia che li riguarda: è un ulteriore esempio dei conflitti che potevano scaturire dal diritto di patronato. A detta della tamburagione, il convento femminile di S. Giusto in Chianti cade a pezzi e le monache che lo abitano decidono di trasferirsi a Firenze presso i frati minori per il tempo richiesto dalle riparazioni. Questa idea però non sembra trovare l'approvazione dei loro potenti patroni: i Ricasoli. Mentre una parte delle monache assieme alla loro badessa e ad alcuni laici sono in viaggio a cavallo verso Firenze, Neri e Ugo dei Ricasoli

(86) Prima denuncia: *AdE* n. 21, c. 54r, 26 novembre 1344 (tamburagione e testi) e *AdP* n. 116, c. 34r, 17 dicembre 1344 (sentenze). Seconda denuncia: *AdC* n. 35, c. 11r, 2<sup>a</sup> metà 1345 (tamburagione); *AdE* n. 33, c. 54r, 15 settembre 1345 (testi) e *AdP* n. 127, c. 450r, 22 ottobre 1345 (sentenza). Disputa per i diritti di patronato sull'ospedale di Ponte a Greve tra un prete e le famiglie degli Scolari e dei Fifanti. Ser Manetto fa notare che egli possiede e fa lavorare per sé questi beni «iam sunt triginta anni et ultra», mentre gli Scolari ed i Fifanti affermano di avere dei diritti su quell'ospedale, in particolare «ius alicuius electionis in hospitali predicto». *AdE* n. 58, c. 49r, s.d., prob. novembre 1345 (atti civili).



con dieci loro compagni, fermarono la comitiva sul greto del torrente Arbia e cercarono di rapire la giovane badessa. Ma la suora oppose resistenza: il gran trambusto che ne seguì e l'accorrere di gente del luogo vanificò infine il tentativo di sequestro. I Ricasoli però non si rassegnarono alla potenziale perdita del «loro» convento. Circa un mese dopo, i magnati ed i loro seguaci si presentarono davanti al convento, nel quale abitavano ancora alcune suore. Dopo aver circondato l'edificio, essi sbarrarono tutte le porte dello stesso, compresa la «ruota» ed il portale della chiesa, e rimasero di guardia all'esterno «ne dicte moniales possent de dicto monasterio exire» (87) ed affinché non potessero prendere contatto con l'esterno, né ricongiungersi con la badessa e con le consorelle che erano a Firenze. Perché la decisione delle monache di trasferirsi temporaneamente a Firenze, per costringere i Ricasoli a provvedere ai lavori di riparazione, suscita una reazione così sproporzionata dei magnati? Bisogna ipotizzare che in tutta la faccenda ci fosse lo zampino dei frati minori fiorentini, e che questi avessero mire che andavano oltre alla temporanea solidarietà con le consorelle in Cristo? Comunque fosse, i magnati non furono in alcun modo danneggiati dalla tamburagione. Essa venne sì presa in considerazione dall'esecutore, ma i 25 testimoni citati, tutti del detto popolo di S. Giusto in Chianti, non comparvero a deporre e furono infine gli unici a venir condannati dal magistrato.

6. «Se non fosse popolo...!» (88)

La penetrazione economica e politica del Comune nel contado mina le basi del potere dei magnati. Esso irrompe nei rapporti tra magnati e popolani dando più fiducia e nuova consapevolezza di sé al dipendente che, agli occhi del magnate diventa «ribelle» al suo stato «naturale». La violenza, l'uso della forza è l'unica risposta del nobile, che non è stato in grado di integrarsi o non ha voluto sottomettersi al nuovo ordine borghese, per ripristinare lo *status ante quo*. Il popolano si china umilmente alla violenza e risponde in un secondo tempo tramite la denuncia anonima, appellandosi ai tribunali, alla forza del

(87) *AdC* n. 35, c. 2v, 2<sup>a</sup> metà 1345 (tamburagione); *AdC* n. 35, c. 13r, 2<sup>a</sup> metà 1345 (tamburagione); *AdE* n. 33, c. 64r, 30 settembre 1345 (condanna dei testimoni).

(88) *AdC* n. 46, c. 4r, 4 agosto 1346.

Comune. Col nuovo regime popolare non sono più richieste e utili le vecchie tattiche politico-militari basate sulla prevaricazione fisica e sull'intimidazione; sono richieste nuove strategie: ricchezza e alleanze politiche procurate tramite una rete estesa di patronaggio, clientelismo e favori. La cultura della violenza, di cui sono portatori i magnati, è estranea alla nuova realtà politica, giuridica, economica e sociale del popolo delle arti. In campagna è forse più facile, ancora nel Trecento, chiudere gli occhi di fronte a questi cambiamenti, in città non è più possibile. La violenza, tanto dei magnati che di altri gruppi marginali e subalterni, sfugge però a questo potere popolare e minaccia il suo ordine: è eversiva e destabilizzante, nuoce agli affari. Può essere arginata o addirittura eliminata da minacce di costrizione da parte del potere sanzionato dalle leggi comunali? Il tipo di violenza dei magnati è fuori dall'ideologia del ceto dominante popolare. È l'espressione della cultura della classe dominante del passato, una volta ammirata dai gruppi in ascesa, ma ora marginale e vista con un misto di ostilità e di imbarazzo dai popolari. I magnati vengono spinti al margine della società e se ne rendono conto, alcuni cambiano *status* e si fanno popolari *de facto* (coll'assumere comportamenti e valori borghesi) o *de iure* (chiedendo di venir depennati dalle liste). Altri persistono a voler imporre a chi sta loro intorno un codice di valori e di comportamenti che non esiste più, se non nella loro testa. Le loro vittorie possono solo essere soddisfazioni di corta durata, soffocate e sanzionate dalla rigida applicazione degli ordinamenti di giustizia.

Abbiamo visto come per il popolare il magnate prenda le spoglie del lupo, del predatore. Il magnate dal canto suo vede nel popolare un cane (89). Mentre la simbologia del cane non è di per sé negativa per il popolare e per l'uomo di chiesa, che ne mettono in risalto soprattutto la fedeltà, è indubbio che per il magnate esso simboleggiava tutt'altro ed in particolare la stupidità, la sottomissione, la servilità. Per il magnate il popolare è un animale che non conosce il proprio posto nella gerarchia sociale. Essendo fondamentalmente stupido, bisogna insegnargli a stare al proprio posto, anche a bastonare se necessario. Ciò

(89) «Muoianno questi cani popolari!» (*AdC* n. 24, c. 12r, 4 marzo 1345). «Esci fuori soço cane che nuy t'ocideremo» (*AdC* n. 35, c. 34v, secondo semestre 1345). «Dalghe a cotesto chane» (*AdC* n. 46, c. 56v, 5 gennaio 1347). «Soço asino, io mi tengo a pocho ch'io non ti levo il naso dal volto» (*AdC* n. 35, c. 20r, secondo semestre 1345). Cfr. anche PAOLO GALLONI, *Il cervo e il lupo. Caccia e cultura nobiliare nel medioevo*, Bari, 1993, in particolare per il cane a p. 21 e per il lupo le pp. 36-37.

è relativamente facile a farsi, perché il popolare non è in grado di difendersi: incassa le percosse senza reagire o scappa urlando. Entrambi gli atteggiamenti gli attirano ancor di più il disprezzo del magnate. Lotto di messer Fornaio dei Rossi colpì Lorenzo abitante nel piviere di S. Maria Impruneta con un collare per cani più volte in faccia e mentre un suo consorte teneva ferme le braccia del popolare dietro alla sua schiena, lo pestò a sangue. E mentre lo picchiava, il magnate si rivolse al padre della vittima che assisteva impotente alla scena e gli disse: «“va’, aiuta [il tuo] figliolo, soçço popolano di merda”. El decto Guardino, padre del detto Lorenzo offeso, no’ li respuse a nulla» (90). L'estrema animosità, la totale mancanza di «cavalleria», l'odio che i magnati esprimono quando picchiano o uccidono un popolare, traspare da moltissime cedole e non credo che sia solo il risentimento della vittima, che si sfoga nella denuncia anonima. Penso piuttosto che per una buona parte si manifesti così, a spese di inermi, l'odio ed il disprezzo del magnate per la propria debolezza politica e per la propria emarginazione sociale, vista di riflesso nel popolano impotente. È la propria fondamentale impotenza nel nuovo sistema sociale la cosa con cui il magnate non riesce a venire a patti e che egli copre con la violenza e con un'arroganza senza limiti. Le esagerate aspettative che egli ha sul proprio ruolo nella società e che non trovano più corrispondenza nella realtà politica e sociale del Trecento, non possono che venir costantemente frustrate dalla vita di tutti i giorni, appena egli lascia la ristretta cerchia dei suoi pari. Ed al costante rimprovero collettivo del suo comportamento destabilizzante, si aggiunge la spada di Damocle delle leggi speciali nei suoi confronti.

Il magnate odia e teme gli ordinamenti di giustizia: questo appare chiaramente da molte cedole. È la paura di questa legge a fermare spesso la mano dell'aggressore prima che accada l'irreparabile: «uccidi e averay morto uno popolano» (91). Ma talvolta la pazienza ha un limite: «disse che n'avea troppo sofferte dal popolo et che non ne volea più sofferire e fosse chi se volesse» (92). Quando, con la parentesi del duca d'Atene, gli ordinamenti di giustizia vengono temporaneamente aboliti, i magnati non mancano di approfittarne e di farlo sadicamente

(90) *AdC* n. 24, cc. 14v-15r, 11 marzo 1345.

(91) *AdC* n. 35, c. 30v, secondo semestre 1345.

(92) *AdE* n. 51, c. 5r, 26 dicembre (prob. è il 26 novembre) 1345, tamburagione; *AdE* n. 54, c. 29r, 27 novembre 1345, testimoni.

notare alle loro vittime: «Ora non è più popolo!», «date a questo cane che non è più popolo» (93). Ma questa parentesi è breve e dove non è possibile saldare i conti in sospeso in patria, lo si fa all'estero, appena capita un'occasione propizia: Geri di Simone dei Donati picchiò un cittadino di Firenze con un tavolaccio, lo prese per la gola e lo buttò a terra dicendo: «a Ferrara non è popolo, soço cane!» (94).

La prima lealtà del magnate va al suo lignaggio, tanto per quanto riguarda le alleanze che le inimicizie e non al comune. Il magnate si identificava strettamente col suo gruppo familiare: un'offesa, vera o presunta, al gruppo era un'offesa che lo toccava in prima persona e che andava vendicata. Lo stesso comune, che ben conosce questo fondamentale dovere di solidarietà, non lo rispetta, al contrario lo perverte in modo efficace, costringendo i parenti del reo fino al quarto grado a pagare per il colpevole che si sottragga alla pena della legge speciale. È questo l'unico caso in cui il comune riconosce la solidarietà del lignaggio: usandola contro chi ne fa parte.

Il magnate cerca col suo comportamento di ripristinare uno *status* che crede gli spetti di diritto. Non lo si tratta col «dovuto» rispetto, non gli viene più corrisposto un censo che egli esigeva in passato, un suo ordine non è stato eseguito, un debito non gli viene saldato nel tempo fissato, gli si negano dei favori che egli ritiene gli siano dovuti. La sua risposta è la violenza, sia dove ha ragione che dove ha torto. E la sua arroganza è proverbiale. Ne fa le spese per esempio un vetturale del popolo di S. Stefano in Pane che passando sulla via pubblica di Montelupo con dei somari, urtò inavvertitamente uno dei due Frescobaldi, padre e figlio, che stavano giocando «agli aliosi» sulla via. I magnati lo riempirono di botte picchiandolo con la mazza e con uno degli «aliosi» di legno (95). Altrettanto pericoloso sembra essere per i popolari rubare ciliegie da alberi di proprietà di magnati. In entrambi i casi che ho trovato la reazione del proprietario è identica: il ladroncello viene ferito e tirato giù dall'albero a sassate, anche quando si tratta di ragazzi (96). La strada pubblica viene usata dal magnate per i suoi

(93) *AdC* n. 69, n.n., 8 febbraio 1348. *AdE* n. 21, c. 54r, 26 novembre 1344.

(94) *AdE* n. 21, c. 65r, 24 dicembre 1344 (tamburagione e testi); *AdP* n. 116, c. 105r, 12 gennaio 1345 (sentenza). Un altro caso di aggressione avvenne nel 1345 a Modena: *AdC* n. 24, c. 11r, 26 febbraio 1345.

(95) *AdC* n. 69, n.n., 8 febbraio 1348.

(96) *AdC* n. 35, c. 5v, secondo semestre 1345 (Gherardini); *AdC* n. 46, c. 23v, 8 settembre 1346 e *Ibidem*, c. 51r, 29 dicembre 1346 (doppia tamburagione contro i Pazzi).

comodi o per le sue necessità, indipendentemente dal fatto che ciò possa arrecare fastidio o danno agli altri comitatini. Bernardo, magnate della casata di Chiano, insegna ai tre figli come usare la balestra e come luogo adatto per l'esercitazione ha scelto la via pubblica giusto fuori dal comune di Vinci in Greti, sulla quale ha posto un sasso come bersaglio. Il proiettile tocca il sasso, ma viene deviato e colpisce nell'occhio un pastore, che sta passando sulla strada con le sue pecore, uccidendolo sul colpo. Dagli atti dell'esecutore non è chiaro quanti testimoni abbiano visto e deposto, ma dovevano essere sufficienti per una condanna, perché gli atti passarono al podestà. Egli però non procedette contro il magnate, ignoro per quale causa (97).

L'arroganza del magnate è incoraggiata dal fatto che egli è quasi sempre armato di tutto punto (spada, lancia, scudo ecc.) ed in numerosa compagnia: come i ladroni di strada egli evita le situazioni di inferiorità numerica e gira sempre armato. E già che abbiamo parlato di ladroni, anche i magnati rubano, ma le accuse di brigantaggio sono praticamente assenti dalle tamburagioni. Nella maggior parte dei casi il furto fa parte della molestia della proprietà: il solito rituale di minacciare i coltivatori, devastare i campi, tagliare gli alberi o le vigne e bruciare o più spesso rubare il raccolto. Ma c'è anche qualche furto con scasso: Jacopo del fu Francesco dei Pazzi con un suo «famulo» ed alcuni suoi compagni provò ad entrare di notte nella casa di un cittadino fiorentino. Dopo aver tentato invano di forzare l'uscio, appoggiò una scala alla casa ed entrò rompendo una finestra. Assieme ai suoi compagni portò via coltrici, materassi, lenzuola, coperte, sarge, piumini e guanciali, tuniche, guarnacche, balestre e 14 orci di olio, il tutto per un valore di 100 fiorini d'oro. Notevole in questo episodio è che il fatto è risaputo nel popolo di S. Donato di Torri, ciò nonostante il magnate non ha difficoltà a vendere una parte dell'olio rubato all'oste della taverna del lago (98). La comunità non denuncia ufficialmente il magnate, ma il prete di S. Donato fa da intermediario e riesce a recuperare una parte della refurtiva e a rimetterla al suo posto nella casa del popolare fiorentino. La tamburagione venne perseguita e furono interrogati

(97) *AdE* n. 21, cc. 76r-78r, 14-26 gennaio 1345 (tamburagione e testi). *AdP* n. 116, c. 169v, 4 febbraio 1345 (sentenza).

(98) Per il rapporto tra ladri e osti cfr. C. CADUFF, *I «pubblici latrones» nella città e nel contado di Firenze a metà Trecento*, in *Ricerche storiche* n. 3, settembre - dicembre 1988, in partic. le pp. 515-16.

22 testimoni, compresi il prete e l'oste, ma tutti dissero «se nichil scire» dell'accusa e l'inchiesta si fermò lì (99).

*Distribuzione delle tamburagioni sul territorio e famiglie magnatizie maggiormente tamburate*

Le due cartine danno un'idea delle zone del contado da dove pervennero nel biennio 1345-46 le tamburagioni. Due zone in particolare colpiscono l'occhio: il già menzionato triangolo a sud di Firenze, sul confine con Siena (Colle - Panzano in Val di Greve - Montevarchi) con 47 tamburagioni ed il territorio immediatamente circostante Firenze con 36 tamburagioni. Nella prima zona abbiamo nel solo villaggio di Monterinaldi 14 tamburagioni contro la famiglia magnatizia dei da Monterinaldi ed una contro i Gherardini. Dal villaggio dall'altro lato del fiume Pesa, Grignano, provengono 7 denunce: 3 contro i Gherardini ed una rispettivamente contro i Bardi, i da Grignano, i da Monterinaldi e gli Squarcialupi. In questa zona ad alto rischio oppure con un popolo combattivo (almeno a livello di denuncia anonima) sono in testa la famiglia dei da Monterinaldi con 17 denunce in 2 anni e la famiglia dei Ricasoli con 10 denunce. Seguono più staccati i Gherardini (7), gli Squarcialupi (5), i da Grignano (4), i Cavalcanti (2) ed i Bardi (2). La zona intorno alla città (carta I) si distingue piuttosto per la varietà delle famiglie colpite, solo i Nerli collezionano più di tre denunce. Se guardiamo il contado nel suo complesso (carta II) abbiamo la seguente graduatoria delle famiglie maggiormente tamburate: da Monterinaldi (17), Bardi (14), Gherardini (15), Rossi (13), Ricasoli (12), Nerli (12) e Cavalcanti (10). Per la graduatoria delle famiglie con meno di 10 tamburagioni a testa vedi la nota (100). In totale le 198 tamburagioni colpiscono 38 famiglie diverse del contado. Bisogna però anche dire che per la maggior parte delle famiglie sono accusate

(99) *AdE* n. 51, c. 42r-43r, 1 aprile 1346 (tamburagione); *AdE* n. 54, c. 76r, 2 aprile 1346 (testi).

(100) Della Tosa (9), Frescobaldi (9), Pazzi (8), Agli (7), Visdomini (7), Adimari (6), Donati (5), Buondelmonti (5), da Grignano (4), conti Alberti da Mangona (4), Squarcialupi (4), Guidalotti da Sommaia (4), da Volognano (3), Boscoli (3), Scali (3), Lamberti (2), Caviccioli (2), Abati (2), Manieri (2), Gianfigliuzzi (2), Foraboschi (2), Tornaquinci (1), Scolari (1), Cerchi (1), Bostichi (1), Compiobbesi (1), conti Guidi (1), conti di Capraia (1), casa di Valcortese (1), casa di Chiano (1).





et penas exigendo» (101). I Ricasoli dunque, secondo la denuncia, accolgono i popolani come loro vassalli, esigono tributi ed esercitano la giustizia. A riprova di questa accusa la cedola cita il seguente fatto: Neri del fu messer Ugo dei Ricasoli avrebbe condannato due maestri muratori lombardi a una multa di 10 lire per essere entrati in una vigna di sua proprietà nel popolo di S. Polo in Chianti. A prima vista il magnate sembra utilizzare una legge del comune che permette al proprietario di un terreno di farsi risarcire i danni subiti da terzi per danneggiamenti alle sue terre. I limiti di questa legge però sono chiari: il massimo del risarcimento è fissato in 40 soldi e la condanna spetta al giudice delle cause civili. Il magnate ha quindi chiaramente abusato della sua posizione ed ha probabilmente anche approfittato dell'ignoranza delle leggi e della mancanza di protezione dei due operai forestieri (102). Ma vi è di più. Un'altra cedola accusa messer Bindaccio d'Albertuccio dei Ricasoli di esser venuto nell'aprile del 1339 nel castello di Vertine e di aver fatto rompere le mura del castello, minacciando di morte chiunque lo impedisse. Non contento, al posto del muro il magnate avrebbe «facto un cassaro el quale signoreggia tucta la terra di Vertine e può dare entrata nella terra e uscita come piace a lui, lo quale castello di Vertine è una chiave en tucto Chiacti [Chianti] e potrebbe risultare molto pericholo al comune di Fiorenze e singolarmente al popolo. El dicto messer Bindaccio tucto dî ci minaccia che se mane serà guerra in questo paese che dele nostre possessione e di nostre dinare cie farà pagare la spesa del decto cassaro, nel fondo del quale cassaro à facto una oscura pregione» (103).

I Ricasoli, una delle famiglie più ricche del comune, avevano estese proprietà tanto in città, che soprattutto in contado (Chianti). Discendenti dall'antica nobiltà feudale, ancora alla fine del Duecento pagavano al comune solo un'imposta simbolica e gli riconoscevano sui loro dipendenti la sola giurisdizione criminale. Nonostante i loro diritti fossero stati decurtati da Giano della Bella, il loro potere non ne fu gran-

(101) *AdC* n. 35, c. 12v, secondo semestre 1345.

(102) *Statuto del Capitano del Popolo*, cit., libro II, rubr. 23, «De emendatione dannorum quantitatis solidorum quadraginta seu minus», pp. 106-107. Un caso in cui il risarcimento di 40 soldi venne convalidato dal giudice: *AdP* n. 156, cc. 25v-26r, giugno/luglio 1346 (atti civili).

(103) *AdC* n. 46, c. 27r, s.d., prob. 29 settembre 1346; Bettino di messer Bindaccio dei Ricasoli secondo G.A. Brucker era uno dei capi della fazione ultra conservatrice della Parte Guelfa. G.A. BRUCKER, *Florentine politics*, cit., p. 33 in nota.

demente toccato. Il citato Bindaccio d'Albertuccio per esempio, fu condannato nel 1312 per aver ucciso un abitante di Vertine, ma la sua condanna venne cancellata per ragioni politiche, non volendosi il comune alienare in quel momento le simpatie della potente famiglia (104). Anche queste denunce anonime contro i Ricasoli non furono oggetto di indagine da parte dell'esecutore, forse perché nello stesso anno già uno dei loro consorti era stato condannato a morte, forse per altre ragioni.

Un'altra tamburagione colpì Totto di Filippozzo dei Bardi e provenne da Pozzo di Dicomano in Val di Sieve. Essa è stata scritta dal «più stricto parente di monna Bice filglola che fo di Bindo Guerrucci da Fiorençe et molgle che fo di Nolfo da Vicatorati» che si definisce cittadino fiorentino. Egli accusa il magnate di tener sequestrata la donna presso di sé contro la volontà della stessa e della famiglia di lei. Allorquando uno dei familiari, Buonaccorso del fu Guido da Vicatorati, protestò vivacemente presso il magnate e, «sicome persona distrecta dela dicta monna Bice et sicome huomo che temea [la] vergongna» più che non il magnate, non smise di protestare nonostante l'avvertimento minaccioso del signorotto, Totto dei Bardi lo fece arrestare e sbattere in prigione assieme ad altri tre suoi parenti. Li accusò di tradimento e di aver tramato per dare quella parte del contado a Ruggerino, conte di Romena ed essi sotto tortura confermarono; Buonaccorso venne impiccato. L'esecutore degli ordinamenti di giustizia chiamò a testimoniare monna Bice, i tre parenti incarcerati assieme a Buonaccorso, il rettore di quel popolo e 6 «massarii». La donna ed i suoi parenti non si presentarono. Il rettore ed i 6 «massari», tra cui il prete della chiesa di S. Andrea da Vicatorati e quello della chiesa di S. Donato di Pozzo, dichiararono unanimi quanto segue. Intanto confermarono l'arresto e l'esecuzione capitale: prima di essa fu letta pubblicamente dal vicario del magnate la sentenza in cui si accusavano i condannati di aver cospirato per uccidere Totto e consegnare la terra ai Conti di Romena. Ma fatto ancora più importante, i testi fanno notare che «Bonaccursus Guidi et alii qui capti fuerant erant fideles et subiettos dictorum Tocti et fratrum et de comitatu Poççi et numquam fuit [sic] popularis Florentie». Sentito che le vittime non erano popolari di Firenze, ma soggetti ai Bardi, l'esecutore «pronumtiavit non esse procedendum nec pro-

(104) R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, Firenze, 1977, vol. III, p. 670 e vol. IV, p. 615.





CARTA II — Provenienza delle tamburagioni e famiglie magnatizie accusate.

cedi debere vel posse» (105) e chiuse l'inchiesta. Pozzo di Dicomano ed il suo distretto furono comprati dai Bardi nel 1337, quando appartenevano ancora ai conti Guidi da Porciano. In seguito vi furono numerose contestazioni da parte dei successivi conti, che non vollero rassegnarsi alla perdita di quella terra e sicuramente approfittarono anche dell'indebolimento dei Bardi dopo il fallimento della loro compagnia nel 1346. Nel 1378 il castello del Pozzo e tutte le sue pertinenze vennero vendute dai Bardi al comune di Firenze, che lo aggiunse al suo contado (106). Un'altra dimostrazione di come l'esecutore si attenga scrupolosamente alle sue competenze: agli ordinamenti di giustizia possono appellarsi solo le persone giuridicamente soggette a Firenze e non genericamente tutti i «non magnati».

### *Le tamburagioni false*

Dove c'è la possibilità di accusare qualcuno protetti dalla sicurezza dell'anonimato, la tentazione di approfittarne per una falsa accusa non è lontana. Alcune di queste false cedole vengono alla luce durante la prima inchiesta dell'esecutore. Altre denunce, giudicate sospette dal consesso di podestà, esecutore e capitano, non vengono neppure prese in considerazione. Ma in qualche caso la verità fa più fatica a farsi strada. Zanobio del fu messer Gherardo dei Visdomini fu accusato anonimamente nel maggio del 1346 di aver fatto minacciare dei contadini da un suo «familiarum et masnaderium» perché non coltivassero una certa terra per i padroni, cittadini di Firenze e popolari. L'esecutore condusse l'inchiesta e consegnò l'incartamento al podestà che pronunciò la sentenza in assenza del magnate e lo condannò a una pena di 1500 lire. Per motivi che non appaiono dagli atti, il 15 luglio lo stesso processo venne rifatto davanti alla corte del capitano del popolo, dove il magnate comparve negando ogni addebito. Ma vediamo i fatti: secondo l'accusa nei mesi di aprile e maggio del 1346, Tegna di Mino e Bene del fu Vanni entrambi del popolo di S. Lorenzo di Montefiesole, contadini di Buonaccorso, Bettino e Bartoluccio, figli del fu Geppo, stesso popolo, furono minacciati da Forese di Neri del popolo del piviere di

(105) *AdE* n. 51, cc. 51r-52r, 18-21 aprile 1346 (tamburagione e convocazione dei testi); *AdE* n. 54, cc. 84r-86r, 29 aprile 1346 (testi e non luogo a procedere dell'esecutore).

(106) G. VILLANI, *Nuova cronica*, cit., vol. III, p. 163 (libro XII, rubr. 74).

Doccia, su mandato del magnate. Sia i proprietari del terreno che i testimoni comparvero e confermarono la versione dei fatti così come descritta nella tamburagione. Discrepanze vi furono solo sulla frase di minaccia che avrebbe pronunciato Forese. Secondo la denuncia anonima egli disse che se li avesse trovati ancora una volta a coltivare quel terreno, li avrebbe fatti uccidere «et quod delebit eos de terra». Tegna di Mino, uno dei due contadini, affermò di avergli sentito dire «quod extraheret eis budella si de cetero laborarent», mentre uno degli altri testimoni, che disse di esser stato presente nel momento della minaccia, è sicuro di aver sentito «quod si numquam eum invenerit in dicta terra laborare, quod extrahebit sibi linguam de gula». Si tratta di divergenze che possono sembrare «pittoresche», ma che acquisteranno un'altra valenza in seguito, quando si scoprirà che l'accusa contro Forese e Zanobi è falsa. La svolta decisiva al processo la diede il difensore del magnate, ser Tino di Vermiglio. Egli nella sua arringa disse che la terra in questione non apparteneva a Bettino e Bertoluccio, ma al vescovo di Firenze che l'aveva data nel gennaio 1345 a Matteo del fu Vanni del popolo di S. Michele Visdomini, che a sua volta a partire dal luglio 1345 aveva affittato quella terra al detto Forese di Neri di Doccia. Il difensore diede in visione al giudice tutta una serie di contratti e atti notarili a sostegno delle sue affermazioni, e tra questi anche un documento chiave che chiarì la controversia. In quel documento il fu Geppo, padre di Bettino e Bertoluccio, «recognovit esse fidelem et feudatarium occasione dicte petie terre (...) episcopatus Florentie». In altre parole, la terra in questione era stata data dal vescovo a Geppo ed alla morte di lui era tornata di proprietà del vescovo, che aveva provveduto ad assegnarla a Matteo. I figli però, assieme ai loro contadini, non vollero rassegnarsi alla perdita del terreno ed approfittando del fatto che Forese era legato ad un magnate, «tamburarono» Zanobio dei Visdomini, nella speranza che una volta vinta la causa, venisse automaticamente sanzionato il loro diritto di possesso su quella terra. Il magnate fu assolto e nella sentenza si precisò che nessuno aveva minacciato i contadini (107).

Neppure gli ecclesiastici sono immuni dalla tentazione di imbucare denunce false. Il prete Giovanni di Buonaio del popolo di

(107) *AdE* n. 69, c. 26r, 25 maggio 1346 (primo esame di testimoni). *AdP* n. 155, 8 luglio 1346 (prima sentenza). *AdC* n. 38, c. 44r, 15-22 luglio 1346 (seconda inchiesta). *AdC* n. 39, c. 16r, 21 luglio 1346 (secondo esame dei testimoni). *AdC* n. 42, c. 17v, 24 luglio 1346 (seconda sentenza).

S. Michele Berteldi accusò tramite tamburagione messer Migliore del fu Maso degli Abati (108) di averlo aggredito e picchiato a sangue e di avergli inoltre tirato un calcio in un punto particolarmente delicato dell'anatomia maschile, il tutto davanti alla sua chiesa di S. Michele Berteldi. Ma dato che quest'aggressione in realtà non era avvenuta, egli cercò di convincere Jacopo del fu Bartolo e Filippo del fu Simone a testimoniare il falso contro il magnate. Jacopo all'inizio era piuttosto perplesso ed ingenuamente domandò al prete: «quomodo faciam dictum testimonium cum in rei veritate non fui presens nec vidi predicta?» Ma il prete abilmente lo confuse: «Non curetis, quia non requiritur ista talia in curia domini executoris sicut in curia domini potestatis» (109). Tra tutti i testimoni allegati nella cedola, essi furono naturalmente gli unici a dire di esser stati presenti, ma non dovettero fare un'impresione particolarmente favorevole all'esecutore e quando il giorno seguente egli li riinterrogò, essi crollarono ed ammisero la montatura. Contro l'ecclesiastico l'esecutore non volle procedere (anche se la politica del comune, molto ostile alla chiesa in quegli anni, volendo glielo avrebbe permesso (110)), ma Jacopo e Filippo furono condannati come falsi testi a lire 500 ciascuno o all'amputazione della mano destra in caso di non pagamento e furono rinchiusi nel carcere comunale delle Stinche. Non vi rimasero a lungo. Pietro, vicario del vescovo di Firenze, 4 giorni dopo la condanna chiese in una lettera all'esecutore che i due venissero liberati e consegnati a lui, perché, così sostenne, essi sono chierici e quindi non soggetti al foro laico, ma a quello ecclesiastico. L'esecutore ottempererà all'ordine ancora lo stesso giorno (111).

Un'altra denuncia falsa venne imbucata dal prete della chiesa di S. Agata di Mucciano nel Mugello che «reverenter exponitur in honorem dei et beate Marie semper virginis et divini officii et sancte Marie matris ecclesie» come due magnati della famiglia degli Agli lo molestino in continuazione. Essi avrebbero costruito nel giugno 1344 un frascato sul terreno della sua chiesa sotto al quale avrebbero venduto

(108) *AdE* n. 51, c. 18r, dicembre 1345 (tamburagione). *AdE* n. 54, c. 43r, 3-4 gennaio 1346 (testimoni). *AdE* n. 50, c. 20r, 4 gennaio 1346 (non si procede contro il prete).

(109) *AdE* n. 56, c. 11r, 6 gennaio 1346 (sentenza contro i 2 falsi testimoni).

(110) ANTONIO PANELLA, *Politica ecclesiastica del Comune fiorentino dopo la cacciata del duca d'Atene*, in *Archivio storico italiano*, anno LXXI, vol. 2, Firenze, 1913, pp. 271-370.

(111) *AdE* n. 54, c. 71r, 12 gennaio 1346 (lettera del vicario). *Ibidem*, c. 71v, stessa data (risposta dell'esecutore).



ripetutamente vino al minuto a persone poco raccomandabili, tenendo una specie di chiassosa taverna all'aperto, sia di giorno che di notte. I due magnati ed i loro clienti occuperebbero indebitamente il terreno della chiesa, disturbando il divino ufficio e non vorrebbero saperne di traslocare da un'altra parte. L'esecutore decise di indagare su questa denuncia e scoprì che l'accusa era stata inventata di sana pianta dal prete del luogo. I due testimoni falsi, Tonio e Baldesino, erano legati agli Agli tramite carte notarili per certi obblighi (non meglio specificati nella denuncia) e volevano liberarsene. I due magnati, dopo aver minacciato invano i popolari, posti di fronte alla prospettiva di venir colpiti da una tamburagione, anche se falsa, acconsentirono a cassare le carte notarili ed a cancellare così gli obblighi di Tonio e Baldesino nei loro confronti. Le carte vennero depositate presso Simone dei Cerchi, mentre i testimoni si presentarono all'esecutore dicendo probabilmente di non sapere niente dell'accusa contenuta nella cedola. Annullata così la tamburagione per mancanza di testimoni, i magnati acconsentirono a cassare ed invalidare le obbligazioni dei due popolari. L'esecutore però scoprì il loro gioco e condannò i due testimoni falsi a lire 500 di multa ed all'umiliazione di dover portare in testa una mitra «prout est falseriis consuetum» lungo il rituale percorso di penitenza che toccava i principali luoghi pubblici della città (112).

### Conclusioni

I magnati rappresentavano ancora, negli anni quaranta del Trecento, un pericolo per il comune fiorentino? Dal punto di vista economico vi erano tra loro alcune famiglie molto potenti, ma visti nel loro insieme, come gruppo, sicuramente non rappresentavano una minaccia per la borghesia comunale. Per quanto riguarda un potenziale pericolo per la stabilità politica del potere popolare a Firenze, le tamburagioni confermano che, dopo la cacciata dei magnati dal governo misto nel 1343, non si profilavano pericoli di colpi di stato. Solo una decina di tamburagioni di città e contado formulano accuse «politiche» contro i magnati. Si tratta di episodi di infedeltà e di scorriere al tempo della guerra contro Pisa o contro Lucca, di raduni e cavalcate per occupare

(112) *AdC* n. 24, cc. 22v-23r, 15 aprile 1345 (tamburagione); *AdE* n. 21, c. 153r, s.d. (falsi testi); *AdE* n. 37, c. 1v, 4 giugno 1345 (sentenza).

S. Gimignano o Colle Valdelsa o di accuse di aver aiutato a suo tempo il duca d'Atene a prendere il potere. Il peso che i magistrati attribuirono a queste cedole è dato dal fatto che non una di esse fu oggetto di un'inchiesta. Davanti ai tribunali ordinari del podestà e soprattutto del capitano del popolo vi furono nel 1346 nove processi politici: solo in 3 casi però gli accusati erano magnati. Angelo di Neri dei Caviccioli, che esprime tutta la sua frustrazione e rabbia dicendo nel luogo più pubblico di Firenze, nel mercato vecchio, che «ià fo tempo che squartai el ghonfalone dela iustitia et non verrà molto tempo che lo squartarò da capo» (113), esprimeva quello che doveva rimanere un pio desiderio dei magnati e pagava il suo amaro sfogo con una condanna pecuniaria di ben 2000 lire.

Le prepotenze dei magnati erano frequenti, ma si trattava di azioni isolate e politicamente innocue: pur provocando nelle vittime dolore e sconcerto, non scalfivano minimamente la struttura del potere comunale. Essi rimanevano ciò nonostante una piaga sociale, soprattutto nelle zone di confine o dove per altre ragioni si indeboliva il lungo braccio di Firenze. La sicurezza emanata dalla città diminuiva man mano che ci si allontanava da essa ed il dominio di Firenze sul contado non era così assoluto ed omogeneo come il comune amava far credere.

Come vennero applicate nella pratica le disposizioni degli ordinamenti di giustizia? Se la legge in sé era indubbiamente un'arma politica, bisogna riconoscere agli esecutori in carica nel periodo esaminato (ufficiali forestieri ed in carica per soli 6 mesi) una certa prudenza ed un atteggiamento giuridico-tecnico obbiettivo nell'applicazione degli ordinamenti. Certo non vi furono sconti sulle pene, né spazio per l'*arbitrium* che solitamente si riconosceva nella prassi ordinaria al magistrato, ma tutta una serie di fattori «oggettivi» smussavano un po' il rigore della legge. Intanto le tamburagioni erano così numerose che solo un numero molto ridotto di esse dava luogo ad un'inchiesta; inoltre molte cedole venivano scartate per inadempienza ai criteri formali richiesti. Una possibilità di intervento soggettivo era data sia dalla scelta dell'esecutore di quali cedole fare oggetto d'inchiesta, sia dalla decisione di gruppo, assieme al capitano ed al podestà, di quali non prendere in considerazione perché ritenute «calunniose». Inoltre l'esecutore non perseguì i fatti accaduti quando gli ordinamenti di giustizia non

(113) *AdC* n. 38, c. 25r, 3 giugno 1346 (inchiesta); *AdC* n. 42, c. 11v, 17 giugno 1346 (sentenza).

erano in vigore e non rese giustizia a chi non era politicamente soggetto a Firenze. I casi che non erano di sua competenza non vennero passati automaticamente ad un'altra magistratura, ma archiviati. Dall'altra parte però non vi fu nessuna indulgenza per i testimoni che non si presentarono in tribunale o che deposero il falso: vennero condannati a pene severe. Il successo o meno di una tamburagione, una volta avviata l'inchiesta, dipendeva infine in massima parte dall'atteggiamento dei testimoni. I popolari avevano dalla loro la severità della legge eccezionale e la facoltà di poter accusare anonimamente. A favore dei magnati giocarono i rapporti di potere locali, e con essi la paura e la reticenza dei testimoni.

CLAUDIA CADUFF

